




Elaborato Gestionale  
**Regolamento Urbanistico Edilizio**

**Variante di  
adeguamento 2019**

ADOTTATO  
PUBBLICATO  
APPROVATO  
PUBBLICATO

con Delibera di CC. n.155 del 01/10/2019  
sul BUR n 327 del 16/10/2019  
con Delibera di CC. n  
sul BUR

**VALSAT**



Settembre 2019



# **COMUNE DI RAVENNA**

Area pianificazione Territoriale

## **REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO “VARIANTE ADEGUAMENTO 2019”**

### **Rapporto di VALSAT**

## Indice generale

1 PREMESSA.....	3
1.1 IL DOCUMENTO DI VALSAT.....	4
2 INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	4
3 ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO.....	5
4 CONTENUTI DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO 2019.....	5
5 QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO.....	10
5.1 GLI OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE.....	10
5.2 GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DI RIFERIMENTO.....	11
6 VALUTAZIONE DI COERENZA.....	12
6.1 VERIFICA DI CONFORMITÀ AI VINCOLI E PRESCRIZIONI.....	12
6.2 COERENZA INTERNA ED ESTERNA.....	35
7 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLA VARIANTE DI PIANO.....	35
7.1 CLIMA E ATMOSFERA.....	36
7.2 BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO.....	36
7.3 QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO.....	38
8 VALUTAZIONI DI SINTESI.....	38
9 MONITORAGGIO DEL PIANO.....	40

## 1 PREMESSA

Il RUE vigente è stato approvato dal Comune di Ravenna con Del. CC. N. 77035/133 del 20/07/2009. Esso definisce la Disciplina urbanistica generale di quelle parti del territorio e dell'insediamento nelle quali le trasformazioni di uso del suolo e di assetto edilizio necessarie, utili e previste dal piano, sono di relativa consistenza ed intensità e dunque sono assentite tramite meccanismi di attuazione diretta, semplice o condizionata; ciò avvalendosi di tutti gli ingredienti tecnici regolatori dell'attività urbanistica ed edilizia, dalla definizione dei parametri e degli elementi edilizi e delle modalità di promozione della qualità del paesaggio a quella delle procedure abilitative, dell'esecuzione delle opere, fino alla vigilanza dell'attività edilizio-urbanistica ed alla promozione della qualità urbana, della qualità architettonica e dell'arredo urbano. Questa definizione, per quanto attiene alla parte urbanistica, si realizza in coerenza con i principi, gli obiettivi e le politiche per la città e per il territorio impostati dal Piano Strutturale Comunale, del quale il RUE ha assunto la struttura, specificandone i contenuti, in particolare quelli che il PSC ha esplicitamente, in coerenza con la legge, rinviato al RUE.

L'amministrazione comunale ha poi proceduto alla redazione di alcune varianti aventi ad obiettivo la flessibilità e lo snellimento delle procedure, il rilancio delle attività economiche del territorio, la sostenibilità ambientale e sismica del patrimonio esistente, l'aggiornamento delle previsioni ai programmi patrimoniali pubblici, la correzione di errori riscontrati:

- “VARIANTE DI ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE” approvata con Del C.C. N. 54946/88 del 14/04/2016
- “VARIANTE DI RETTIFICA E ADEGUAMENTO 2016 AL RUE approvata con Del del C.C. N. 207602/128 del 12/12/2017

Successivamente il RUE ha subito modifiche in seguito all'approvazione del “2° Piano Operativo Comunale (POC) in variante al RUE e al Piano di Zonizzazione Acustica”, avvenuta con Del C.C. PG 135845 pv 87 del 19/07/2018 e in seguito all'adozione della VARIANTE IN RIDUZIONE AL PSC 2018 E CONSEGUENTI MODIFICHE AL RUE, AL 2° POC E AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA, adottata con delibera di CC. 222989/156 del 11/12/2018 e pubblicata sul BURERT n. 408 del 27/12/2018.

In data 10/07/2018 l'Agenzia del Demanio e il Comune di Ravenna hanno sottoscritto il protocollo d'intesa, triennale e rinnovabile, per l'avvio di un rapporto di collaborazione finalizzato alla valorizzazione a rete di immobili pubblici situati in prossimità della costa o lungo itinerari storico-religiosi e ciclopeditoni, per favorire il turismo, anche lento, e la scoperta di territori di Ravenna. Il progetto di valorizzazione degli immobili individuati nell'accordo sottoscritto e la volontà di agevolarne l'attuazione hanno comportato la necessità di apportare alcune modifiche agli strumenti urbanistici vigenti. Per questo motivo è stata redatta la variante RUE “BENI DEMANIALI e COMUNALI”, approvata con delibera di CC. n. 19509/8 del 29/01/2019, pubblicata sul BURERT n. 51 del 20/02/2019.

Siccome nell'applicazione del RUE sono stati rilevati ulteriori errori materiali, sia nelle tavole cartografiche sia nel testo normativo, insieme alla necessità di adeguamenti a norme sovraordinate sopravvenute ed integrazioni al vigente disposto regolamentare, l'amministrazione comunale ha deciso di procedere con la redazione di una nuova variante di rettifica e adeguamento.

Tale variante urbanistica, interessando alcune aree soggette a tutela paesaggistica ed ambientale, richiede, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”, e alla normativa nazionale e regionale di recepimento, in particolare art.9 del DLgs 152/2006 *Procedure per la valutazione Ambientale Strategica – VAS - per la valutazione d'Impatto Ambientale – VIA - e per l'Autorizzazione Ambientale Strategica – IPPC*” e le sue successive modifiche, e allegato I e art. 5 della LR 20/2000, di attivare il processo di redazione della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) come strumento diretto ad assicurare e migliorare l'integrazione degli aspetti ambientali nel Piano, al fine di perseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente.

La Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT), redatta ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 (così come modificato dalla L.R. 6/2009) costituisce anche il Rapporto ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

La VAS/Valsat, secondo la normativa, si configura come un processo che prende avvio già in fase di formazione del piano e, attraverso precisi passaggi procedurali, lo accompagna sino alla sua fase attuativa, monitorandone il raggiungimento degli obiettivi prefissati e gli effetti ambientali prodotti.

Tale processo è volto ad individuare preventivamente gli impatti ambientali significativi che deriveranno

dall'attuazione delle singole scelte di piano/programma e consente, di conseguenza, di effettuare una selezione tra le possibili soluzioni alternative, al fine di garantire la coerenza di queste con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Così come previsto dalla Direttiva Europea, affinché la VAS possa raggiungere l'obiettivo di *“garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”*, è indispensabile che il processo di valutazione divenga parte integrante dell'iter di formazione dello strumento di pianificazione e programmazione.

## **1.1 IL DOCUMENTO DI VALSAT**

Il documento di Valsat, è il documento centrale del processo e fa parte integrante del Piano, che accompagna in tutto il suo iter dalla formazione all'approvazione e successivamente al monitoraggio.

Nel documento di Valsat, costituente parte integrante del piano adottato ed approvato, secondo le norme, sono individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano. Gli atti con i quali il piano viene approvato danno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicano le misure adottate in merito al monitoraggio.

I contenuti e le informazioni vengono indicati dalle stesse norme, specificando tuttavia che questi devono essere valutati tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano stesso. Normalmente i contenuti del documento comprendono la descrizione dello stato attuale dell'ambiente, nelle sue principali componenti, della sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano, la descrizione delle caratteristiche ambientali delle aree interessate dal piano e dei problemi ambientali pertinenti e l'individuazione degli impatti ambientali potenziali prevedibili a seguito dell'attuazione del piano stesso.

La valutazione strategica del piano è fatta da un lato attraverso la coerenza del piano con il quadro programmatico e strategico di riferimento, dall'altro attraverso la valutazione degli effetti del piano sulle diverse componenti ambientali, in termini di perseguimento o meno degli obiettivi di sostenibilità derivanti da norme internazionali, nazionali e regionali o dai piani sovraordinati.

La presente VAS/Valsat è volta a mettere in evidenza in che modo la disciplina del RUE, per le parti attualmente sottoposte a variante, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del PSC e non comporti impatti potenzialmente negativi.

Ciò in ottemperanza alla L.R. 20/2000, che prevede la valutazione degli effetti sul territorio delle previsioni dei piani urbanistici, al fine di assicurare che le scelte pianificatorie attinenti i processi di trasformazione del territorio propongano complessivamente un bilancio positivo, ovvero comportino un miglioramento o, almeno, non comportino un peggioramento della qualità del territorio, sotto i profili ambientale, insediativo e funzionale. A tal fine la legge dichiara la necessità che i contenuti del RUE siano coerenti con le caratteristiche del territorio e con i conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile, come definiti dal PSC; inoltre stabilisce che l'intero processo di elaborazione delle previsioni dei piani sia accompagnato da un'attività di analisi e verifica che evidenzii i potenziali impatti delle scelte operate ed individui le misure idonee ad impedirli, ridurli o compensarli.

Nel rispetto del principio di non duplicazione, sancito dal c. 3 dell'art. 5 della L.R. 20/2000, *“la Valsat ha ad oggetto le prescrizioni del piano e le direttive per l'attuazione dello stesso, recependo gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani di cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni.”* Nella presente Valsat si fa quindi riferimento e rimando agli esiti della valutazione della precedente variante al RUE di adeguamento e semplificazione, approvata con Del C.C. N. 54946/88 del 14/04/2016, elaborato RUE 8.1, per la definizione del quadro conoscitivo e l'analisi del contesto ambientale di riferimento, che, considerato il breve lasso di tempo intercorso dall'approvazione della stessa, non sono mutati, come pure si considerano confermate tutte le valutazioni sugli effetti ambientali della precedente variante su cui la presente non apporta modifiche.

Vengono invece approfondite la verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni e la valutazione degli effetti ambientali della variante in merito alle modifiche apportate alla cartografia del piano su aree soggette a tutela paesaggistica ed ambientale.

## **2 INQUADRAMENTO NORMATIVO**

Si rimanda all'omonimo paragrafo 2 dell'elaborato *“RUE 8.1 - Rapporto di VALSAT Variante 2015 di adeguamento e semplificazione RUE”* del RUE vigente.

### 3 ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda lo stato ambientale di riferimento, a prescindere dalle azioni e dagli obiettivi che la variante urbanistica in valutazione potrebbe mettere in campo, ai sensi del c. 3 dell'art. 5 della L.R. 20/2000, si fa riferimento al corrispondente capitolo dell'elaborato "RUE 8.1 - Rapporto di VALSAT Variante 2015 di adeguamento e semplificazione RUE" della precedente variante approvata con Del. C.C. n. 54946/88 del 14/04/20126, in quanto, in questo breve frangente, lo stato dell'ambiente non ha subito sostanziali modifiche.

### 4 CONTENUTI DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO 2019

La variante in oggetto riguarda parziali modifiche, sia cartografiche che normative ai seguenti elaborati di RUE:

Elaborato RUE2 – Regimi normativi della città esistente e del territorio extraurbano

Elaborato RUE3 – Regimi normativi della Città a Conservazione Morfologica

Elaborato RUE 4.1 – Regimi normativi della Città Storica

Elaborato RUE 4.2 – Disciplina usi e sistemi della Città Storica

Elaborato RUE 5 – Norme Tecniche di Attuazione

Elaborato RUE 5.1 - Quaderno del RUE Allegato B – Obiettivi di località

Elaborato RUE 10 Tavola dei Vincoli – Schede vincoli

Elaborato RUE 10.2 Overlay vincoli ambientali vigenti

La variante si è resa necessaria per:

- 1) adeguare la cartografia al reale stato di fatto di alcune aree ed edifici;
- 2) favorire l'utilizzo di immobili pubblici e edifici privati in stato di abbandono, al fine di promuovere il riuso e la rigenerazione urbana, anticipando alcuni dei contenuti e principi della nuova legge regionale urbanistica;
- 3) accogliere le richieste di trasformazione di 6 aree da destinazione edificabile ad uso agricolo;
- 4) accogliere richieste di modifica di impianti e attrezzature per attività agricole
- 5) recepire l'aggiornamento delle Aree incendiate riferite all'anno 2017, come da Delibera di G.C. PG 162378/490 del 28/08/2018;
- 6) aggiornare il testo normativo per adeguarlo a disposizioni normative sovraordinate sopravvenute, per correggere alcuni refusi, per inserire alcune precisazioni;
- 7) aggiornare il testo del quaderno del RUE relativo agli obiettivi di località (RUE5.1) in relazione ad alcune modifiche cartografiche.

Nello specifico descrivono di seguito le modifiche apportate dalla variante:

#### 1) ADEGUAMENTI DELLA CARTOGRAFIA AL REALE STATO DI FATTO DI ALCUNE AREE ED EDIFICI

##### **RUE2 - Regimi normativi della città esistente e del territorio extraurbano**

- **33.01 tav. 033 – 041** Adeguamento del disegno di RUE al perimetro del PUA "Comparto Enichem" approvato nell'ambito dello Spazio Portuale con riclassificazione delle aree ivi stralciate da "Area di ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali" a "SP1 - Aree consolidate per attività produttive portuali", "SN1 - Boschi e pinete" con simbologia "Acquedotto" e "Verde di mitigazione e di filtro privato" come da stato di fatto.

- **40.01 tav. 040** Adeguamento al reale stato di fatto di una piccola porzione di terreno di un lotto in angolo su via Loreta a Ravenna che viene riclassificata da "Piazze e parcheggi pubblici" a "Città consolidata, Prevalentemente residenziale" con indice "SAT".

- **41.01 tav. 041e 049** Adeguamento alle previsioni del PUA generale del CoS04 approvato, che non prevede l'integrazione, possibile per PSC e POC 2010-2015, di tale impianto sportivo esistente con l'ambito CoS04, con conseguente eliminazione del perimetro "PUA da approvare" e modifica da "Servizi per lo sport e il tempo libero di progetto" a "Verde privato, Verde sportivo attrezzato, Servizi per lo sport e il tempo libero esistente" L'area, di rilevanti dimensioni, è collocata fra il complesso storico "Fattoria dei Monaldini" a sud-est e il comparto a Programmazione Unitaria e Concertata CoS04 De Andrè a ovest. Confina inoltre con una zona pinetata facente parte del grande comparto Ex AGIP.

- **47.02 tav. 047** Adeguamento al reale stato di fatto dell'area MIR a Fornace Zarattini, con eliminazione della prevista viabilità di progetto, in quanto posizionata su alcuni impianti esistenti del Mir stesso, inoltre modifica da "Complessi, edifici, impianti per attività terziarie e/o miste, Direzionali di progetto, Medio-piccole strutture di vendita di progetto" a "Parcheggio privato, Spazio di sosta in area prevalentemente a verde". In conseguenza, per il lotto adiacente, modifica da "Piazze e parcheggi pubblici di progetto" a "Piazze e parcheggi pubblici" e "Parcheggio

*privato*". Analogamente, per l'area della mensa eliminazione della piccola porzione di viabilità di progetto: sentita la Pianificazione Mobilità, tali aree, che risultano essere già servite dalla pubblica via, non necessitano di ulteriori collegamenti trasversali in quanto è possibile e fattibile dare agli stessi adeguata accessibilità dalle strade e dalle aree di sosta esistenti.

- **47.03 tav. 047** Eliminazione della simbologia "*Percorso pedonale e pista ciclopedonale e ciclabile esistente*" da un tratto del lato sud di via Faentina a Fornace Zarattini a partire dall'intersezione con via dei Granatieri in direzione città., in quanto la pista ciclabile non è stata realizzata e dal rilievo e dalle verifiche effettuate sul posto dal competente Servizio Comunale, sono emerse alcune criticità nella realizzazione del percorso ciclabile dove previsto dal RUE per mancanza di spazio sufficiente.

La variante prevede lo spostamento della previsione sul lato nord della strada, la cui situazione di fatto e gli spazi liberi disponibili consentono la realizzare di un percorso ciclopedonale protetto di larghezza sufficiente a percorrere il tratto della via Faentina in sicurezza. Si prevede di collegare il nuovo percorso pedonale sul lato nord al lato sud della strada attraverso tre nuovi passaggi pedonali, di cui uno dotato di isola centrale e uno di semaforo pedonale. La nuova posizione del percorso si armonizza inoltre con quello di futura realizzazione previsto nell'urbanizzazione di Via dei Granatieri.

- **47.04 tav. 47** Adeguamento allo stato di fatto, con eliminazione: del perimetro ad attuazione diretta previo PUC e dell'obiettivo di località n° 2, riguardanti le aree poste sulla via Faentina nella zona produttiva di Fornace Zarattini. L'obiettivo di località prevede per il subcomparto nord una riqualificazione dell'area con nuovi funzioni per uffici, artigianato, magazzini ed esposizione vendita per una SC fino a 7.000 mq, una fascia di verde di filtro verso via San Vitale (SS 309 DIR) e la possibilità di traslazione tra i due subcomparti di SC fino ad un massimo del 20%. Il sub comparto Sud risulta già attuato, pertanto la possibilità di traslazione della SC non è più attuabile. In coerenza con le finalità che hanno portato nelle precedenti varianti RUE a prevedere nella normativa una maggiore flessibilità degli usi, la presente variante propone anche l'eliminazione della restrizione per il subcomparto nord degli usi ammessi dall'obiettivo di località, ammettendo l'insediamento di tutti gli usi previsti per la zona di RUE di appartenenza; inoltre non vi è più la necessità di mettere in relazione le due aree che possono così essere attuate in autonomia.

- **48.02 tav. 048** Modifica della destinazione d'uso di un edificio esistente a tre piani posto a Ravenna su via Circonvallazione alla rotonda dei Goti, che presenta usi misti (pubblici esercizi e negozi a piano terra, uffici al piano primo, uffici e appartamenti al piano secondo) non coerenti con la classificazione C3 dell'edificio commerciale posto in adiacenza sul fronte nord dell'edificio. Per adeguare le previsioni di RUE al reale stato di fatto si propone la modifica da "*Città consolidata per attività terziarie*", a "*Città consolidata prevalentemente residenziale*" con indice saturo (SAT).

- **48.04 tav. 048** Modifica da "*Verde di quartiere*" a "*Verde privato*", in seguito ad accordo di permuta dell'area in oggetto, di mq 222, con altro terreno della stessa proprietà, di 667 mq, classificato come "*verde pubblico*", posto in prossimità di via dell'Otello, adiacente a parco pubblico esistente. La variante è stata richiesta dalla proprietà per permettere la realizzazione di accesso carrabile al lotto. La permuta è stata concessa dal Comune a condizione che siano mantenuti il verde, tranne che nelle zone di passaggio carrabile, e le alberature di leccio esistenti, e che sia costituita servitù di passaggio per gli interventi di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica esistente.

- **55.01 tav. 055** Adeguamento alle previsioni del PUC approvato e attuato così come previsto dall'obiettivo di località n.3, che pertanto va eliminato, in via 56 Martiri a Madonna dell'Albero, con modifica da "*Zone agricole periurbane*" a "*Città consolidata prevalentemente residenziale*", "*Parco urbano di progetto*" e "*Attrezzatura pubblica sovracomunale*". Il comparto inserito rappresenta il completamento del tessuto consolidato per quanto riguarda il margine nord di Madonna dell'Albero, tessuto consolidato che si estende fino a comprendere il Sacrario 56 Martiri, posto sull'omonima via.

- **56.01 tav. 056** Adeguamento al reale stato di fatto dell'area di modeste dimensioni posta su viale Montefeltro, confinante con l'Ambito a Programmazione Unitaria e Concertata CoS06 di Ponte Nuovo, che è parte delle aree destinate a standard urbanistico della lottizzazione a cui appartiene, con conseguente modifica da "*Città consolidata, Prevalentemente residenziale*" a "*Verde di quartiere*".

- **56.02 tav. 056** Adeguamento della cartografia di RUE a quella di PSC con modifica della classificazione di una porzione di area posta sul retro di un'abitazione esistente, in angolo fra la via Classicana e la linea ferroviaria all'ingresso del centro di Classe provenendo da sud, da "*Città consolidata prevalentemente residenziale*" a "*Verde di mitigazione e filtro privato*".

- **64.01 tav. 064** Sentito il competente Servizio Comunale, che conferma la non necessità della modifica alla viabilità, adeguamento al reale stato di fatto di un tratto della via delle Gronde, di fatto a fondo cieco in quanto l'immissione sulla SS 16 non è consentita. Ciò a seguito della nuova previsione di accesso in sicurezza posto più a sud mediante realizzazione di rotonda e per il fatto che esiste un innesto in salita a seguito del dislivello di 1 m fra



la SS 16 e via delle Gronde.

- **69.01 tav. 069** Adeguamento della destinazione d'uso di un'area sita sul retro delle abitazioni esistenti del centro di Ghibulio, in quanto la presenza del vicino Centro di autodemolizioni rende difficile la conversione dell'area ad usi residenziali, con modifica da *"Complessi e/o edifici preesistenti al tessuto a prevalente uso produttivo da confermare o riqualificare"* e *"Verde di mitigazione e filtro privato"* a *"Complessi, edifici e impianti per attività produttive"*. L'accessibilità all'area è garantita da piazza Gabrielli attestata sulla viabilità principale.

- **70.01 tav. 070** Adeguamento al reale stato di fatto di una previsione già attuata come attrezzatura sportiva privata, relativa ad un'area situata a nord del centro di Santo Stefano con accesso da via Rustica, che viene pertanto riclassificata da *"Servizi per lo sport e il tempo libero di progetto"* a *"Servizi per lo sport e il tempo libero esistente"*.

- **81.02 tav. 081** Adeguamento al nuovo stato di fatto di un'area, localizzata in ambito rurale fra i centri di Savio e Lido di Classe, comprendente un'ampia zona d'acqua artificiale di recente formazione posta a nord del fiume Savio con riclassificazione a *"Zone di valorizzazione turistica-ricreativa"*. L'accesso all'area avviene attraverso via Iseo, traversa del viale dei Lombardi.

- **82.01 tav. 082** A seguito di sentenza N. 371/2016 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – Sezione Seconda, esecutiva ancorché non definitiva, sulla causa promossa dalla Soc. San Paolo avanti il TAR Bologna, riclassificazione del lotto a confine con l'arenile in fondo a via Verghereto a Lido di Savio da *"Piazze e parcheggi pubblici"* a *"Città consolidata prevalentemente residenziale"* con indice  $U_f \leq 0,60$  mq/mq e modifica dell'obiettivo di località con inserimento della seguente precisazione: *"Il RUE prevede l'edificabilità dell'area, come da previsioni cartografiche, esclusivamente qualora ciò sia compatibile con i piani e i regolamenti sovraordinati e alle condizioni che gli Enti preposti riterranno necessarie per la sostenibilità e la sicurezza del sito"*.

- **89.02 tav. 089** Adeguamento alle caratteristiche di valorizzazione già in possesso di un'area posta sul confine con il Comune di Cervia, a ovest del complesso Le Siepi, compresa fra la SP 80 e il fiume Savio, in fase di rinaturalizzazione con finanziamenti comunitari. Nei fabbricati esistenti viene infatti svolta l'attività agrituristica mediante la "Certificazione relativa al rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola ai sensi della LR 4/2009 art. 4 e 8", inoltre nei terreni interessati sono stati effettuati interventi agroambientali, in quanto già inseriti nel "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna". Si prevede pertanto di riclassificare l'area da *"Zona di più recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola"* a *"Zona di valorizzazione turistico-ricreativa"*.

- **92.01 tav. 092** Razionalizzazione delle destinazioni d'uso del lotto al fine di consentire l'ampliamento dell'edificio esistente, riclassificando l'area attestata su via Pasna, che si configura come il completamento del lotto esistente e che fa parte del tessuto consolidato del centro di Petrosa, da *"Zona di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola"* a *"Città Consolidata prevalentemente residenziale"* con indice  $U_f \leq 0,60$  mq/mq.

- **93.01 tav. 093** Adeguamento alla reale situazione di fatto di un'area agricola attestata in angolo fra via Erbosa e via Becchitognini, a nord del piccolo centro di Erbosa, in quanto l'allevamento preesistente risulta attualmente dismesso. Si prevede pertanto di eliminare la simbologia *"Zone per impianti e attrezzature per attività, allevamenti"* e la relativa fascia di rispetto.

- **98.01 tav. 098** Correzione di errore materiale relativo a una piccola porzione di lotto a Mensa Matellica, su via Salara, appartenente in gran parte al territorio del Comune di Cervia, dove insiste un fabbricato anch'esso attraversato dal confine dei due Comuni. La piccola porzione di lotto insistente all'interno del territorio del Comune di Ravenna è stata erroneamente indicata come area agricola, pertanto occorre modificare da *"Zona di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola"* a *"Città consolidata prevalentemente residenziale"* e rettificare la linea di confine.

### **RUE3 - Regimi normativi della Città a Conservazione Morfologica - Capoluogo**

- **01 tav. 01** Adeguamento al reale stato di fatto di un'area posta in angolo fra via A. Frignani e via Maggiore a Ravenna, dotata di ampia corte rettangolare delimitata dai fabbricati esistenti lungo i confini nord, est e sud, con modifica del perimetro *"UE - Delimitazione delle unità edilizie"* e riclassificazione da *"CMA - Edifici di interesse architettonico documentario"* a *"CMT - Edifici di interesse tipomorfologico"*.

- **03 tav.01** Rettifica di errore materiale con modifica del confine nord dell'Unità Edilizia, posta sulla via Ravegnana a Ravenna, al fine di far coincidere il reale confine di proprietà con il confine catastale.

### **RUE3 - Regimi normativi della Città a Conservazione Morfologica - Marina di Ravenna**

- **02 tav. 02** Riduzione del perimetro *"Centralità e/o assi di valorizzazione commerciale e turistica, prioritari"*, con inserimento di nuova perimetrazione di *"Centralità e/o assi di valorizzazione commerciale e turistica, facoltativi"*. Ciò al fine di comprendere gli edifici, che di fatto non si attestano sulla piazza Dora Markus, ma su via Spalato, in un ambito di valorizzazione facoltativa unitamente a quelli limitrofi affacciati su via dei Mille.

- **04 tav. 02** Eliminazione della simbologia *"Alberature monumentali"* in quanto la tutela ambientale del Pinus

pinea, individuato con codice n. L90040001, all'interno della proprietà sita in via Mameli n.8 a Marina di Ravenna, è stata revocata con Delibera di G.C. n. 293 del 18 giugno 2019 per motivi di sicurezza che hanno comportato l'abbattimento dell'albero in oggetto. La modifica interessa anche agli elaborati RUE 10.2 - *Overlay vincoli ambientali vigenti* e RUE 10 - *Tavola dei vincoli - Schede vincoli*.

#### **RUE4.1 - Regimi normativi della Città Storica**

#### **RUE4.2 - Disciplina usi e sistemi della Città Storica**

- **01 tav. 08 di RUE 4.2, tav. 01 di RUE 4.1** Adeguamento al reale stato di fatto dell'area di completamento di un'Unità Edilizia attestata sua via D. Poggiali e confinante con il Piazzale XIII Giugno, con modifica da *"Strada"* a *"Aree di pertinenza in ambito di valore storico documentario e/o tipologico"* e adeguamento dei perimetri *"UE - Delimitazione delle unità edilizie"* e *"Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria. PUA/PU approvati"*. La modifica consente all'edificio esistente di poter disporre di una maggiore superficie di area cortilizia.

## **2) MODIFICHE PER FAVORIRE L'UTILIZZO E LA RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI E EDIFICI PRIVATI IN STATO DI ABBANDONO**

### **RUE2 Regimi normativi della città esistente e del territorio extraurbano**

- **27.01 tav. 038** Modifica da *"Attrezzature private sovracomunali"* a *"Attrezzature pubbliche sovracomunali"* e inserimento dell'obiettivo di località n.12 tavola 027, in conseguenza al fatto che l'area e gli edifici sono entrati nelle disponibilità dell'Amministrazione Comunale e in relazione alla necessità sia di rendere flessibili gli usi consentiti, sia di reperire spazi per parcheggi a servizio del turismo balneare. L'area, con accesso da via Trieste, è di dimensioni significative e fittamente alberata. Risulta strategica in termini di servizi, in particolare per il turismo e concorre a completare la fascia per servizi pubblici esistenti e accessibili da via del Marchesato (impianto sportivo - cimitero di Marina di Ravenna).

- **38.01 tav. 038** Al fine di rendere più flessibile la destinazione d'uso dell'immobile, quale dotazione pubblica con accesso dalla via Maccalone, in adiacente alla zona produttiva di Piangipane, e quindi favorire il suo utilizzo, si propone la modifica da *"Edilizia sociale di progetto"* a *"Servizi culturali, ricreativi, congressuali, per lo spettacolo, associativi e politici di progetto"*.

- **47.01 tav. 047** Al fine di valorizzare l'area di proprietà pubblica, parte terminale della via Eugenio Barsanti nella zona produttiva a ovest di Fornace Zarattini, attualmente concessa in diritto di superficie alla società proprietaria dell'area adiacente e potenzialmente alienabile, dal momento che la previsione in essere non risulta più funzionale al sistema infrastrutturale, adeguando la destinazione d'uso dell'area a quella del resto del lotto cui appartiene, si propone la modifica da *"Strada esistente"* a *"Complessi, edifici, impianti per attività terziarie e/o miste - Deposito ed esposizione all'aperto"*.

- **48.01 tav. 048** La modifica è relativa ad un lotto di modeste dimensioni, facente parte di una porzione di tessuto consolidato lungo la via Fiume Montone Abbandonato a Ravenna, nel tratto fra la rotonda Olanda e l'intersezione a fondo cieco con la SS 16, su cui insiste un edificio, inutilizzato da tempo, che a seguito della chiusura dell'innesto di via Fiume Montone Abbandonato con la SS16 ha perduto appetibilità commerciale ed è attualmente in stato di abbandono. Per incentivarne il recupero e la riqualificazione si prevede la riclassificazione da *"Medio-piccole strutture di vendita"* a *"Città consolidata, Prevalentemente residenziale"* con indice  $U_f \leq 0,70$  mq/mq.

- **48.03 tav 48** Riclassificazione di immobile, dotato di accesso carrabile da via Mangagnina a Ravenna, da *"Attrezzature e spazi privati di interesse pubblico"* a *"Città Consolidata prevalentemente residenziale - Tessuto edilizio caratterizzato da edifici mono-bifamiliari, a schiera a 1-2 piani fuori terra"*. L'edificio fa parte dell'Unità Edilizia di edificio esistente già classificato come appartenente alla *"Città Consolidata"*, non è mai stato adibito ad attrezzature private di interesse pubblico ed è inutilizzato e abbandonato da tempo: la riclassificazione è volta ad incentivarne il recupero.

- **78.01 tav 078** Stralcio dal perimetro di PU dell'area posta a nord, al fine di rendere autonome le due proprietà, incentivando il recupero e la riqualificazione dell'area principale posta a Sud, con conseguente eliminazione della previsione di viabilità interna al PU, in quanto non necessaria come carrabile, ma solo come ciclopeditoneale e modifica dell'obiettivo di località n° 1, nel modo seguente: "In sede di PU va garantito il collegamento ciclopeditoneale di uso pubblico". L'area classificata come *"Complessi e/o edifici preesistenti al tessuto a prevalente uso produttivo da confermare o riqualificare"*, è localizzata a nord del centro di S. Stefano con accessibilità da via Cella e da via Beveta.

- **87.01 tav. 087** Eliminazione del perimetro di PUC e del parcheggio pubblico, relativo a lotto sito all'interno del centro abitato di San Zaccaria, dove attualmente insiste un edificio ad uso produttivo con annesso edificio adibito ad uffici e residenza, tutti in disuso, al fine di favorire e incentivare interventi di riqualificazione dell'area e degli immobili esistenti.

- **95.01 tav. 095** Al fine di consentire l'attuazione del comparto, situato al centro di Castiglione e facente parte del tessuto consolidato limitrofo al fiume Savio, oggi bloccata dalla situazione giuridica della proprietà maggiore, suddivisione dell'ambito classificato *"Area ad attuazione diretta previo progetto unitario (PUAO-PUC)"* in due subcomparti ed inserimento dell'obiettivo di località n.6 tav 095, che subordina l'attuazione del PU all'avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione per l'accesso.

#### **RUE4.2 - Disciplina usi e sistemi della Città Storica**

- **02 tav. 01 di RUE 4.2** Inserimento del perimetro di *"Centralità e assi di valorizzazione commerciale e turistica, prioritari"* lungo la via Raul Garidini, nella *Città Storica* del capoluogo, che permette di ampliare le possibilità di usi insediabili per gli edifici esistenti, così da favorire l'alienazione e il successivo conseguente recupero dell'edificio storico, di epoca veneziana, di proprietà comunale *"Palazzetto ex Anagrafe"*, dismesso e inutilizzato da tempo.

### **3) RICLASSIFICAZIONI DA AREA EDIFICABILE A ZONA AGRICOLA**

#### **RUE2 Regimi normativi della città esistente e del territorio extraurbano**

- **30.02 tav. 030** Modifica da *"Città consolidata, Prevalentemente residenziale"* e *"Zona agricola periurbana"* a *"Verde privato"* di area sita in prossimità del centro di Mezzano, facente parte di una porzione di edificato compreso fra la SS 16 e la linea ferroviaria posta ad est.

- **53.01 tav. 053** Eliminazione simbologia *"Nuovi edifici con ampio verde privato"* relativa a fascia di terreno agricolo attestata lungo la via Villanova a sud del centro abitato di Villanova, che si configurava come completamento del tessuto consolidato esistente.

- **70.02 tav. 070** Modifica da *"Attrezzature private, Servizi per lo sport e il tempo libero di progetto"* a *"SR1- Zone di più antica formazione, ad alta vocazione produttiva agricola"*, di una porzione marginale dell'area perimetrata dal RUE vigente, situata a nord del centro di Santo Stefano, che non è stata utilizzata per la realizzazione della struttura sportiva esistente.

- **86.02 tav. 086** Modifica da *"Città Consolidata prevalentemente residenziale"* a *"Zona agricola di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola"*, come da richiesta dei proprietari, di lotto sulla via Arrigoni a Campiano.

- **86.03 tav. 86** Modifica da *"Città di nuovo impianto prevalente mente residenziale – Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria"* a *"Zona agricola di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola"*, come da richiesta dei proprietari, di lotto sulla via Petrosa, subito a EST dell'abitato di San Pietro in Campiano.

- **89.01 tav. 089** Eliminazione della previsione di ampliamento del centro ippico esistente *"Le Siepi"* posto sul confine con il Comune di Cervia, compreso fra la SP 80 e il fiume Savio, con conseguente eliminazione dell'obiettivo di località n° 1, del perimetro di PUC, della simbologia di *"Servizi per lo sport e il tempo libero di progetto"* e modifica da *"Verde sportivo attrezzato"* a *"Zone di più recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola"* delle aree dell'ambito poste più a ovest.

### **4) MODIFICA DI IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ AGRICOLE**

#### **RUE2 Regimi normativi della città esistente e del territorio extraurbano**

- **17.01 tav. 017** Ampliamento verso sud di 50,00 m del perimetro di *"Zona per impianti e attrezzature per attività – Allevamento"* relativo ad allevamento esistente situato a ovest del centro abitato di Savarna con accessibilità da via della Colmata, tratto secondario della Strada Provinciale 105.

- **69.02 tav. 069** Ampliamento del perimetro di *"Zone per impianti e attrezzature per attività – Allevamento"* in lotto agricolo sito a San Bartolo, su via Viazza; la modifica è finalizzata alla necessità espressa dalla proprietà di trasferirvi l'allevamento suinicolo esistente, di cui alla modifica 086.01, attualmente sito in via Erbosa a San Pietro in Campiano.

- **81.01 tav. 081** Ampliamento del perimetro di *"Zona per impianti e attrezzature per attività - Allevamento"*, di allevamento localizzato all'interno di ambito rurale posto a nord del fiume Savio e avente accessibilità da via Bormida, tratto di viabilità secondario collocato fra Savio e Lido di Classe, con inserimento, in recepimento del Provvedimento n° 285 del 6 agosto 2019 dell'Ente Parco del Delta del Po, di nuovo obiettivo di località (n.5 tav. 081): *"L'ampliamento non produce potenzialità edificatoria aggiuntiva, né incremento del carico urbanistico, ed è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di attività all'aperto e al benessere animale"*.

- **86.01 tav. 086** Eliminazione della simbologia *"Allevamento suinicolo"* e relativa fascia di rispetto e inserimento della simbologia *"Impianti produttivi legati all'agricoltura"* su lotto agricolo in via Erbosa a San Pietro in Campiano; la modifica è dovuta alla necessità di trasferimento dell'allevamento suinicolo ivi attualmente esistente in altro lotto della stessa proprietà sito a San Bartolo sulla via Viazza, di cui alla modifica 069.02, e di ampliamento degli

impianti produttivi esistenti.

## 5) AGGIORNAMENTO DELLE AREE INCENDIATE

### RUE 10 Tavola dei Vincoli - Schede vincoli

#### RUE 10.2 Overlay vincoli ambientali vigenti

Aggiornamento della cartografia gestionale relativa ai vincoli ambientali inserendo le Aree incendiate dell'anno 2017 come da Delibera di G.C. PG 162378/490 del 28/08/2018.

## 6) MODIFICHE NORMATIVE

- correzione refusi agli articoli:

[Art. I.1.5] Varianti al RUE - Misure di salvaguardia - c.1

[Art. III.3.1] Dotazioni pubbliche (standard urbanistici) – c.3

[Art. IV.1.13] Aree di interesse archeologico - numerazione ultimi 3 commi

[Art. IV.1.14] Perimetri e limiti - c.8 bis

[Art. VIII.2.2] Norme generali e destinazioni d'uso ammesse – c.3

[Art. VIII.6.15] Dismettibilità delle strutture ricettive alberghiere – c.1

[Art. XII.1.1] Controlli e vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia -c.3

- inserimento di precisazioni agli articoli:

[Art. I.1.4] Modalità applicative – commi 2 e 5

[Art. III.1.3] Ambiti a disciplina particolareggiata pregressa – c.1

[Art. III.3.2] Parcheggi privati e privati di uso pubblico

TABELLA RELATIVA ALLE DOTAZIONI PER PARCHEGGI PRIVATI E PRIVATI DI USO PUBBLICO lettera c)

[Art. IV.2.3] Articolazione e disciplina della viabilità carrabile e relativi svincoli e connessioni, fasce di rispetto e verde di pertinenza della viabilità - c.6

[Art. VIII.2.2] Norme generali e destinazioni d'uso ammesse – c.8

[Art. VIII.6.2] Articolazione Città consolidata o in via di consolidamento prevalentemente residenziale – c.2

[Art. VIII.6.18] Disciplina dei Complessi, edifici e/o impianti per attività terziarie e/o miste – c.4 lettera b)

[Art. XI.1.8] Elementi aggettanti su spazi pubblici – c.2 lettera b)

[Art. XI.1.12] Elementi di arredo delle aree pertinenziali **residenziali** – titolo

- adeguamenti a disposizioni normative sovraordinate sopravvenute agli articoli:

[Art. II.1.1] Parametri, indici urbanistici ed edilizi e definizioni – c.1

[Art. II.2.4] Destinazione d'uso degli edifici – commi 2 e 3

[Art. III.2.3] Opere di urbanizzazione primaria e secondaria – commi 1 e 3

[Art. III.5.8] Deroghe e incentivi economici – c.2

[Art. V.2.3] Zone di recente rimboschimento – c.1

[Art. V.4.2] Servizi e attrezzature del Corpo **Carabinieri per la tutela Forestale dello Stato** – c.1

[Art. VI.2.8] Movimenti di terra, sbancamenti e scavi – c.2

[Art. VII.1.2] Disposizioni di carattere generale - c.3

[Art. VII.1.10] Particolari modalità attuative – c.3

[Art. VIII.2.2] Norme generali e destinazioni d'uso ammesse – c.3

[Art. VIII.2.5] Edifici e/o complessi di valore storico artistico e/o architettonico CSA – c.2

[Art. VIII.2.6] Edifici prevalentemente residenziali di valore documentario e/o tipologico – CSD – c.2

[Art. VIII.2.9] Aree da riedificare - c.2

[Art. VIII.4.3] Edifici di interesse architettonico documentario – CMA - c.2

[Art. VIII.6.3] Norme generali e destinazioni d'uso ammesse - c.5

[Art. XI.1.4] Perforazione di pozzi – c.1

[Art. XI.1.9] Chiusura o modificazione di spazi loggiati o porticati - commi 1 e 2

[Art. XI.2.3] Strutture temporanee a servizio di pubblici esercizi - c.1

[Art. XII.1.1] Controlli e vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia – c.1

[Art. XII.1.3] Eventi particolari: crolli, labezze, interventi di ordinanza contingibili e urgenti – commi 3 e 4

Le modifiche normative più sostanziali riguardano:

[Art. VII.1.2] **Disposizioni di carattere generale** è stato integrato con normative valide per tutto l'ambito Portuale che però erano ripetute negli articoli seguenti, dai quali sono state eliminate. E' stata inoltre inserita la possibilità di sostituzione o modificazione degli impianti a combustibili fossili anche in impianti di cogenerazione ad alto

rendimento (CAR) come definiti dal D.M. MISE 05/09/2011 e s.m.i.. Tale modifica/sostituzione non deve comunque comportare aggravio del bilancio emissivo per quanto riguarda le emissioni di NOx e PM10 e deve essere finalizzata all'autoconsumo energetico anche tramite la realizzazione di reti di teleriscaldamento, pertanto si ritiene che tale variante non incida negativamente per quanto attiene gli aspetti ambientali.

**[Art. VII.1.10] Particolari modalità attuative** relativamente alle norme transitorie, valide fino alla approvazione dei PUA previsti dall'art. 29 del POC, per le *Aree di transizione allo spazio urbano* si è introdotta la possibilità di integrazione anche per gli insediamenti produttivi esistenti in aree contigue alle Aree di Transizione o separate da esse solo da viabilità e/o spazi pubblici. Ciò a seguito di specifica richiesta e per concedere uguali possibilità a tutte le attività produttive esistenti non a rischio di incidente rilevante e non nocive proprietarie di terreni siti all'interno delle *Aree di transizione allo spazio urbano*, al fine di incentivare e rilanciare lo sviluppo e la ripresa economica delle imprese del territorio, obiettivo di tutte le precedenti varianti al RUE.

Alcune delle modifiche della presente Variante, espressamente richieste dai proprietari delle aree interessate, determinano un aumento di valore delle aree e degli immobili cui afferiscono, pertanto, ai sensi dell'art. 30 c.3 lettera f) della LR 15/2013, attuativo dell'art. 16 c.4 lettera d-ter del D.P.R. n. 380/2001, la realizzazione di interventi edilizi su tali aree comporta il pagamento del Contributo Straordinario. In conseguenza di ciò nella Legenda di RUE2 è stata inserita la voce "Cs" - *L'attuazione è subordinata al pagamento del Contributo Straordinario di cui all'art. 30 c.3 lettera f) della L.R. n. 15/2013* e nelle tavole di RUE2 è stato inserito il simbolo "Cs" in corrispondenza delle aree interessate.

## **5 QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO**

### **5.1 GLI OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE**

Il presente paragrafo individua gli obiettivi di riferimento tratti dalla pianificazione vigente, in particolare dalla Relazione del PSC, per la valutazione di coerenza esterna della Variante.

Gli *obiettivi di qualificazione e di riqualificazione del territorio e della città* del PSC, consistono nel:

α promuovere la qualità urbana a tutte le scale ed in tutte le fasi del processo di trasformazione dell'insediamento, avendo cura che gli interventi di stratificazione della città esistente e di nuovo impianto insediativo perseguano, in modo integrato alla funzionalità ed alla economicità, la qualità urbana e cioè: la qualità nell'accessibilità, nelle condizioni ecologico-ambientali (sostenibilità), nella dotazione e nella conformazione degli spazi pubblici e di uso pubblico e nella loro capacità di costituire luoghi di socializzazione e di identità, nell'architettura dei manufatti;

α dare priorità alla riabilitazione degli elementi dell'insediamento e delle reti infrastrutturali esistenti attraverso una qualificazione che favorisca il riuso, prima di utilizzare nuove risorse in termini di consumo di suolo, energia e materia, tenuto peraltro conto della fattibilità e dei tempi necessari per la bonifica dei suoli e la caratterizzazione delle aree stesse;

α assicurare la durata nel tempo della qualità urbana ricercandola in tutte le fasi del processo di produzione e gestione della città: nella fase progettuale, in quella della realizzazione, in quella degli usi e, infine, in quella della cura, nel tempo, degli spazi e delle architetture;

α completare il recupero e la riqualificazione del Centro storico del capoluogo, favorendo condizioni di equilibrio fra gli usi residenziali ed altri usi compatibili con i luoghi e con la residenza, favorendo il consolidamento della funzione residenziale;

α introdurre nei processi e negli interventi ordinari di trasformazione attenzione alle condizioni qualitative dei contesti, nonché impegni alla attenuazione od alla eliminazione dei detrattori ambientali e delle cause che li producono;

α ridurre gradualmente e, se possibile, eliminare, le situazioni urbane o rurali di assenza di qualità per degrado ambientale, ecologico e paesaggistico o per mancanza di identità o di adeguate dotazioni territoriali;

α estendere le politiche finalizzate alla sicurezza del territorio nei riguardi di tutte le situazioni sensibili (esondabilità, subsidenza, erosione, etc.) e di rischio e, coerentemente a ciò, ripensare alcune ipotesi insediative non compatibili con la difesa del territorio, per evitare conflitti in tema di esondabilità e di rispetto dei corpi arginali.

Gli *obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali* del PSC consistono nel:

α assicurare la tutela delle risorse ambientali e culturali;

α mettere sempre più a sistema il complesso delle risorse naturalistiche e culturali di cui il territorio di Ravenna è particolarmente dotato, allo scopo di accrescere sempre più le condizioni favorevoli al produrre e al vivere cultura;

α introdurre le risorse naturalistiche e culturali in circuiti di valorizzazione compatibile, privilegiando forme di fruizione caratterizzate da attenzione ai valori propri di tali risorse e quindi capaci di concretizzarsi secondo

modalità rispettose dei luoghi e dei valori che essi contengono ed esprimono;

α promuovere ed assicurare la sostenibilità degli insediamenti attraverso l'attenzione al regime idraulico e la cura del ciclo dell'acqua, il contenimento del consumo energetico tramite il ricorso a fonti energetiche alternative ed alla bio-edilizia, l'uso del verde pubblico e privato in modo significativo e coerente con le caratteristiche ambientali, ecologiche e paesaggistiche dei luoghi.

Tali obiettivi, secondo l'impostazione del PSC e della relativa Valsat, sono organizzati in relazione alle tematiche di riferimento (Sviluppo economico e sociale; Riqualificazione del territorio; Salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali).

## **5.2 GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DI RIFERIMENTO**

Finalità della valutazione ambientale strategica è la verifica della rispondenza dei Piani di sviluppo e dei programmi operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell'ambiente.

L'esame della situazione ambientale, rendendo leggibili le pressioni più rilevanti per la qualità ambientale, le emergenze, ove esistenti, e le aree di criticità, può utilmente indirizzare la definizione di obiettivi, finalità e priorità dal punto di vista ambientale, nonché l'integrazione di tali aspetti nell'ambito della pianificazione di settore.

E' quindi necessario proporre una serie di obiettivi e riferimenti che aiutino nella valutazione della situazione ambientale e nel grado di sostenibilità delle proposte.

La normativa specifica prevede che la VALSAT assuma gli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata.

Il RUE ha assunto gli stessi obiettivi di sostenibilità ambientale assunti dalla Valsat del PSC: la Valsat ha dunque evidenziato e valutato in che modo il RUE contribuiva al loro raggiungimento.

La Variante al RUE oggetto della presente valutazione conferma tale impostazione: nella Valsat dunque si farà riferimento agli obiettivi di sostenibilità assunti dal PSC.

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale assunti per la VALSAT del PSC derivano da una sintesi fra gli obiettivi del Documento preliminare del PSC e gli obiettivi derivati dall'analisi dello stato dell'ambiente e del territorio operata attraverso il Quadro conoscitivo specifico del PSC, la Relazione sulla sostenibilità Generale (RSG), il Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Comune di Ravenna (RSA), il Bilancio Ambientale Preventivo del Comune di Ravenna, integrata con:

α i parametri fissati dalle norme e dalle politiche di livello nazionale e regionale (Strategia ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia – Agenda 21 Italia, Piano d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile della Regione Emilia Romagna);

α i parametri e gli obiettivi di protezione ambientale fissati da convenzioni e protocolli a livello internazionale o europeo (Agenda 21, Protocollo di Kyoto, V e VI Programma europeo d'azione per l'ambiente, Strategie dell'UE per lo sviluppo sostenibile, Aalborg Commitments);

α gli obiettivi del mandato politico-amministrativo;

α i risultati del processo di consultazione delle autorità esterne (Conferenza di Pianificazione);

α i risultati dei processi di partecipazione dei cittadini e dei soggetti rilevanti coinvolti dal Piano (Agenda 21).

Gli obiettivi in tal modo definiti sono stati sistematizzati e raccolti in un quadro coerente al contesto pianificatorio e programmatico, definendo dei “settori sensibili”.

Per settore sensibile s'intende, in questo contesto, una matrice o componente ambientale, una risorsa (materiale o immateriale) o un aspetto dell'ambiente antropizzato o naturale, sensibile alla pianificazione, che risente, viene modificato o che contribuisce a modificare l'azione di piano.

I “settori sensibili” individuati dalla Valsat del PSC sono:

1. **Clima e atmosfera** – tiene conto dei problemi ambientali di carattere globale, come il cambiamento climatico e l'effetto “serra”, prodotto dall'uso di combustibili fossili, ma anche dell'apporto all'inquinamento atmosferico prodotto localmente e valuta il contributo che le scelte locali possono dare a queste grandi tematiche.

2. **Tutela del territorio e del paesaggio** – si riferisce agli aspetti peculiari del territorio ravennate, alle risorse naturali presenti ed agli aspetti di dissesto e di rischio cui il nostro territorio è sottoposto. Viene introdotto anche il paesaggio quale valore ambientale da tutelare.

3. **Qualità dell'ambiente urbano** – l'ambiente urbano è tradizionalmente l'oggetto della pianificazione urbanistica, dunque elemento rilevante per il PSC, ma costituisce anche un sistema, spesso definito anche come ecosistema urbano, che presenta caratteristiche e problemi propri, legati alla struttura ed alle funzioni dell'area urbana e comuni peraltro a molte città, ma soprattutto l'ambiente urbano è il luogo di residenza e di lavoro della maggior

parte delle persone, dunque importante nel determinare la qualità della vita.

**4. Prelievo e tutela delle risorse e produzione dei rifiuti** – Il tema dell'uso di risorse non rinnovabili riguarda l'aspetto più propriamente legato alla sostenibilità, all'impatto che le attività dell'uomo producono in termini di sfruttamento di risorse finite e immissione nell'ambiente di sostanze di scarto che si accumulano in tempi molto più rapidi di quanto l'ecosistema naturale possa rimuoverle e "chiudere il cerchio". L'uso di risorse non rinnovabili ha un impatto che va oltre il territorio comunale e si ripercuote anche sulle generazioni future.

## **6 VALUTAZIONE DI COERENZA**

### **6.1 VERIFICA DI CONFORMITÀ AI VINCOLI E PRESCRIZIONI**

La Legge Regionale n. 15/2013 "Semplificazione della Disciplina edilizia" attraverso l'art. 51 apporta modifiche all'art. 19 della L.R. 20/2000 "Carta Unica del territorio". In particolare il comma 3-quinquies afferma: *"Nella Valsat di ciascun piano urbanistico è contenuto un apposito capitolo, denominato "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", nel quale si dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato"*.

La verifica di conformità della presente VAS/VALSAT è stata svolta in merito alle aree oggetto di variante gravate da vincoli e prescrizioni.

Le disposizioni della Variante al RUE appaiono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sugli ambiti territoriali interessati; per talune aree, nella attuazione della variante, come descritto, dovranno essere rispettate le prescrizioni della disciplina sovraordinata, ed eventualmente richieste le necessarie autorizzazioni.

Di seguito si riportano i vincoli e le prescrizioni esistenti per tali ambiti.

Gli elaborati analizzati sono i seguenti:

α RUE 10 Tavola dei vincoli – Scheda vincoli:

α RUE 10.1 Overlay vincoli paesaggistici vigenti ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 136 e art. 142

α RUE 10.2 Overlay vincoli ambientali vigenti

α RUE 10.3 Overlay vincoli di PTCP

Inoltre si sono analizzati i seguenti piani:

α il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, così come variato a seguito dell'approvazione della delibera di C.P. n.24 del 22.03.2011, in attuazione del Piano di Tutela delle acque della Regione Emilia Romagna (Tavola 3 "Carta della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee");

α Il Piano stralcio per il rischio idrogeologico approvato dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Romagnoli ("Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico" approvata dalla Giunta Regionale con Del. n. 2112 del 5/12/2016, BUR n. 375 del 15/12/2016) (Tav. 223E e 240E).

α Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Reno ("Variante ai Piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGR) approvata dalla Giunta Regionale con Del. n. 2111 del 5/12/2016, BUR n. 375 del 15/12/2016)

α il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, così come variato a seguito dell'approvazione con delibera di C.P. n.71 del 29.06.2010 (tuttora vigente) del Piano Provinciale per la Gestione dei rifiuti urbani e speciali (PPGR), che definisce l'idoneità delle varie zone del territorio alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi (fino all'approvazione della variante al PTCP prevista in recepimento del nuovo Piano Rifiuti regionale, si fa riferimento direttamente a tale piano). Il Piano Regionale per la Gestione dei

Rifiuti (PRGR) approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016, ha ridefinito per le provincie i criteri di *"localizzazione per gli impianti di trattamento dei rifiuti inclusi gli impianti di recupero dei rifiuti, gli impianti di recupero di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, gli impianti di compostaggio di rifiuti, i centri di raccolta."* (vedi anche tabella : 14.5 "Rassegna normativa per la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti" Cap. 14 pag. 359 Relazione PRGR) e, all'art. 22 *"Criteri per l'individuazione dei luoghi adatti agli impianti di smaltimento dei rifiuti"*, ha stabilito che non siano previsti nuovi impianti di smaltimento per i rifiuti urbani (si evidenzia la conferma della discarica di Ravenna come impianto regionale e la previsione del suo ampliamento). Il PTCP dovrà recepire quanto definito dal Piano, eliminando le previsioni eventualmente in contrasto.

Si specifica che la Variante in esame non introduce alcuna previsione di nuovi insediamenti di impianti di deposito, trattamento e recupero rifiuti; dunque non si rilevano incoerenze tra il Piano adottato e la Variante.

La ricognizione dei vincoli di natura ambientale, della tutela e valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche,

storiche e antropiche, nell'ambito di competenza della Variante al RUE è esposta nelle seguenti tabelle:

**Tab. 6.1.1 - Vincoli e prescrizioni pertinenti agli ambiti territoriali interessati dalla Variante**

VINCOLI	Art. riferimento	Disciplina ed effetti del vincolo
D.Lgs 42/2004	Art. 142 c.1/a - Territori costieri: fascia 300 m	Tutela i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; eventuali trasformazioni che modifichino l'assetto esteriore dei luoghi sono assoggettate a procedura di Autorizzazione paesaggistica
D.Lgs 42/2004	Art. 142 c.1/c - Fiumi e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini: fascia 150 m	Tutela i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; eventuali trasformazioni che modifichino l'assetto esteriore dei luoghi sono assoggettate a procedura di Autorizzazione paesaggistica
D.Lgs 42/2004	Art.142 c.1/f - Parchi e riserve	Tutela i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi
D.Lgs 42/2004	Art. 142 c.1/g - Territori coperti da foreste e da boschi	Tutela i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; eventuali trasformazioni che modifichino l'assetto esteriore dei luoghi sono assoggettate a procedura di Autorizzazione paesaggistica
D.Lgs 42/2004	Art. 136 Beni paesaggistici di notevole interesse pubblico (e tutelati ai sensi della normativa previgente: L. 1497/39)	I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
Vincolo idrogeologico R.D.L. n. 3267/1923	Aree soggette a Vincolo idrogeologico	Il vincolo, nato con la finalità principale di tutelare le zone boscate esistenti all'inizio del secolo scorso, oggi vincola oltre alle aree che hanno mantenuto quelle caratteristiche di naturalità, buona parte del litorale, imponendo specifiche procedure amministrative relative alla gestione del vincolo, di competenza comunale (LR 3/1999).
Disciplina sovraordinata: PTCP	Art. 3.12 Sistema costiero	La normativa è finalizzata al mantenimento e alla ricostruzione delle componenti naturali ancora riconoscibili e all'individuazione degli elementi strutturanti del sistema ambientale locale in continuità con l'assetto ambientale dell'entroterra nonché alla ridefinizione del sistema insediativo costiero per il quale favorire il decongestionamento e il recupero di aree a verde e per servizi.
Disciplina sovraordinata: PTCP	Art. 3.13 Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	Sono l'insieme delle aree, naturali o interessate da interventi antropici, collocate ad est della prima linea di costa documentabile in epoca storica; le disposizioni del PTCP sono finalizzate al mantenimento e alla ricostruzione delle componenti naturali ancora riconoscibili e all'individuazione degli elementi strutturanti del sistema ambientale locale in continuità con l'assetto ambientale dell'entroterra nonché alla ridefinizione del sistema insediativo costiero per il quale favorire il decongestionamento e il recupero di aree a verde e per servizi. In tutto il sistema costiero trovano applicazione gli indirizzi per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) di cui alla delibera del Consiglio Regionale 20 gennaio 2005 n.645. Gli strumenti di pianificazione e/o programmazione settoriale e gli strumenti di pianificazione comunali, sono tenuti a promuovere il recupero e la riqualificazione dei territori ricompresi in detto sistema uniformandosi, in ragione delle rispettive specificità.
Disciplina sovraordinata: PTCP	Art. 3.14 Zone urbanizzate in ambito costiero	Sono le zone urbanizzate in ambito costiero quali aree caratterizzate da un'elevata densità edificatoria con prevalenza di strutture non connesse alla residenza stabile e da un'insufficiente dotazione di standard urbani; le trasformazioni devono valorizzare le aree libere residue per la qualificazione dell'esistente, tendere alla diversificazione degli usi, realizzare dotazioni e formare spazi e percorsi pedonali di relazione con l'arenile e il sistema ambientale



VINCOLI	Art. riferimento	Disciplina ed effetti del vincolo
		dell'entroterra.
Disciplina sovraordinata: PTCP	Art. 3.19 Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale	Tutela finalizzata alla protezione delle aree che presentano rilevanti componenti vegetazionali e geologiche, e la compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva, ecc.) che generano per l'azione congiunta un interesse paesistico (per le aree esterne al territorio urbanizzato).
Disciplina sovraordinata: PTCP	Art. 3.20a Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati	L'articolo disciplina le trasformazioni al fine della tutela della permanenza dei dossi fluviali sotto l'aspetto delle caratteristiche altimetriche, delle impermeabilizzazioni, della tutela dell'assetto insediativo storico, e dell'assetto morfologico del microrilievo originario.
Disciplina sovraordinata: PTCP	Art. 3.20b Dossi di ambito fluviale recente	L'articolo disciplina le trasformazioni al fine della tutela della permanenza dei dossi fluviali sotto l'aspetto delle impermeabilizzazioni, della tutela dell'assetto insediativo storico, e dell'assetto morfologico del microrilievo originario.
Disciplina sovraordinata: PTCP	Art. 3.20c Paleodossi di modesta rilevanza	L'articolo disciplina le trasformazioni al fine della tutela della permanenza dei dossi fluviali sotto l'aspetto delle impermeabilizzazioni, della tutela dell'assetto insediativo storico, e dell'assetto morfologico del microrilievo originario.
Disciplina sovraordinata: PTCP	Art. 3.20d Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Si applica la tutela di cui all'art. 19 <i>Zone di particolare interesse paesaggistico</i> , finalizzata alla protezione delle aree che presentano rilevanti componenti vegetazionali e geologiche, e la compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva, ecc.) che generano per l'azione congiunta un interesse paesistico (per le aree esterne al territorio urbanizzato).
Disciplina sovraordinata: PTCP	Art. 3.21A-b3 Area di affioramento di materiali archeologici	Vincolo finalizzato alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico; in particolare: b3) aree di affioramento di materiali archeologici cioè aree dove lo strato archeologico coincide con l'attuale quota del Piano di campagna; la tutela comporta la protezione per i reperti di interesse storico-archeologico eventualmente emersi nel corso dei lavori, la segnalazione del ritrovamento e la sospensione dei lavori.
Disciplina sovraordinata: PTCP	Art. 3.23 Zone di interesse storico testimoniale: Bonifiche storiche di pianura	La norma riguarda i terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura; il Piano dà indirizzi ai comuni per definire la normativa di salvaguardia: va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale (e dei canali di bonifica di rilevanza storica e manufatti idraulici di interesse storico); gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente con l'edificazione preesistente
Disciplina sovraordinata: PTCP	Art. 3.24A Elementi di interesse storico-testimoniale, Viabilità storica	L'articolo fornisce indirizzi per la tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio.
Disciplina sovraordinata: PTCP	Art. 3.25 -a) Zone di tutela naturalistica di conservazione	La norma è finalizzata alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative
Disciplina sovraordinata: PTCP	Art. 5.7 Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero	In considerazione degli obiettivi ambientalmente rilevanti del contenimento del fenomeno della subsidenza, dei fenomeni di migrazione di acque fossili e della ingressione salina, l'articolo norma le possibilità di prelievo da falda (concessioni per nuove derivazioni, pozzi ad uso termale e minerale, estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, impiego di pompe wellpoint, ...).
Disciplina sovraordinata: PTCP Variante Recepimento del	Art.6 Classificazione delle aree idonee individuate dal PTCP ai fini della collocazione di	Il Piano si propone di razionalizzare il sistema provinciale di gestione dei rifiuti urbani e speciali nel rispetto della salute umana e della tutela dell'ambiente. La Tavola 1 recepita nella Tav. 4 PTCP riporta la delimitazione delle "aree non idonee alla localizzazione degli impianti

VINCOLI	Art. riferimento	Disciplina ed effetti del vincolo
Piano di gestione dei rifiuti Urbani e Speciali - PPGR (DCP n.71 del 29/06/10.BUR n.101 del 04/08/10)	impianti di smaltimento e recupero rifiuti	di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi", "le aree definite potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti previo approfondimento mirato e/o se tali impianti sono specificamente previsti dagli strumenti di pianificazione". Le aree non retinate ottenute per differenza tra le due zonizzazioni, rappresentano poi le aree idonee alla localizzazione di nuovi impianti.
Disciplina sovraordinata: PTCP	Art. 7.4 Parchi regionali, riserve naturali e altre aree protette	La norma riguarda i Parchi regionali, le riserve naturali e le altre aree protette e stabilisce che gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, comunale e delle aree protette devono provvedere ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio e a promuovere attività e iniziative economiche e sociali in linea con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse, attraverso scelte di pianificazione e modalità gestionali orientate ad uno sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile. Detti strumenti provvedono inoltre a completare ed integrare il sistema delle aree protette con azioni ed interventi atti a potenziare i corridoi ecologici di collegamento fra le aree protette, in particolare potenziando la funzione svolta dai corsi d'acqua, in coerenza con quanto previsto all'art. 7.3 nel quadro della realizzazione della rete ecologica provinciale .
Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ("Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico" approvata con Del. di Giunta Regionale n. 2112 del 5/12/2016)	Art. 6: Aree di potenziale allagamento	Identifica le aree nelle quali si riconosce la possibilità di allagamenti a seguito di piene del reticolo minore e di bonifica, nonché sormonto degli argini da parte di piene dei corsi d'acqua principali di pianura, in corrispondenza di piene con tempo di ritorno non superiore a 200 anni, senza apprezzabili effetti dinamici. La disciplina subordina le nuove edificazioni, infrastrutture e reti tecnologiche impiantistiche e di trasporto energia all'adozione di misure in termini di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ("Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico" approvata con Del. di Giunta Regionale n. 2112 del 5/12/2016)	Art. 10: Distanze di rispetto dai corpi idrici	Identifica le aree esternamente alle quali i Comuni del territorio di pianura attraversato da corpi idrici arginati, in sede di revisione dei propri strumenti urbanistici, devono localizzare le previsioni insediative, ovvero la distanza minima dal piede esterno delle arginature dei corsi d'acqua principali di pianura, tale per cui risultino esterni alla zona di rischio per effetto dinamico del crollo arginale.
Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ("Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico" approvata con Del. di Giunta Regionale n. 2112 del 5/12/2016)	Titolo IV - Costa - Art. 15: Contenuti e finalità	Identifica le aree di costa potenzialmente interessate da inondazioni secondo gli scenari <i>alluvioni frequenti</i> (P3), <i>poco frequenti</i> (P2) o <i>rare</i> (P1).
Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Reno ("Variante ai Piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)" approvata con Del. di Giunta Regionale n. 2111 del 5/12/2016)	<b>Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Senio</b> Titolo II – Rischio idraulico e Assetto delle Rete Idrografica Art. 20 Controllo degli apporti d'acqua	Subordina, nelle zone di espansione, per le aree non già interessate da trasformazioni edilizie, la realizzazione di interventi edilizi alla realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane per un volume complessivo di almeno 500 m3 per ettaro di superficie territoriale, disciplinandone le modalità di calcolo, le caratteristiche funzionali, la localizzazione, gli eventuali interventi compensativi.
Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Reno ("Variante ai Piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)" approvata con Del. di Giunta Regionale n. 2111 del 5/12/2016)	<b>Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Senio</b> TITOLO V – Coordinamento con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni Art. 32 aree interessate da alluvioni frequenti , poco frequenti o rare	Indica le azioni amministrative che le amministrazioni comunali devono sviluppare nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2) e nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (P1).

VINCOLI	Art. riferimento	Disciplina ed effetti del vincolo
Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio di Bonifica della Romagna	Delibera del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio n. 013/2009/CAP del 15/10/2009	Canali rete scolante secondaria (vincolo inedificabilità 6 m)- Consorzio di Bonifica della Romagna: Fascia di rispetto consortile indicata nel regolamento.

Tab. 6.1.2 – Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni degli ambiti territoriali soggetti a tutela paesaggistico - ambientale interessati dalla Variante

(A) VARIANTE adeguamento 2019

(B) (“Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico” approvata con Del di Giunta Regionale n. 2112 del 5/12/2016)

(C) (“Variante ai Piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)” approvata con Del di Giunta Regionale n. 2111 del 5/12/2016)

(D) (Regolamento per le Concessioni Precarie e Licenze del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale approvato con Delibera del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio n. 11 del 24 giugno 1996;

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso i documenti amministrativi del Consorzio di Bonifica della Romagna approvato con Delibera del Consiglio n. 013/2009/CAP del 15/10/2009)

(A) SCHE DA	AREA TERRI TORIA LE	PREVISIONI VARIANTE	RUE 9 - Aree soggette a vincolo paesaggisti co	RUE 10.2 - Vincoli ambientali vigenti	RUE 10.3.1 – Sintesi del PTCP	RUE 10.3.3 – Sintesi del PTCP: Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	(B) Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli	(C) Piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno	(D) Regolamento Consorzio di Bonifica della Romagna	Previsioni Variante - Compatibilità
17.01	Savarna	Ampliamento del perimetro di “Zone per impianti e attrezzature per attività - Allevamento”				Art. 6 : aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi		<b>Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Senio</b> Titolo II Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica art. 20 Bacino imbrifero di pianura e pedecollinare Titolo V Coordinamento con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni art. 32: aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (P2)		La Variante, che permette l'ampliamento dell'allevamento esistente, non comporta la localizzazione di impianti potenzialmente incompatibili (Aree potenzialmente idonee PPGR); l'eventuale realizzazione di nuovi manufatti dovrà sottostare alla disciplina degli artt. 20 e 32 del PSRI del Bacino del Torrente Senio, e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
27.01	Marina di Ravenna	Modifica da “Attrezzature private sovracomunali” a “Attrezzature pubbliche sovracomunali” e inserimento di obiettivo di località	Beni paesaggisti ci di notevole interesse pubblico (art. 136 DLgs 42/2004) Pialassa Piombone	In parte: Aree soggette a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923) In parte: Aree che hanno perso la caratteristica per essere assoggettate alla procedura autorizzativa del vincolo	Art. 3.12 Sistema costiero	Art. 5.7 Zone di protezione delle acque sotterranee costiere  Art. 6 in parte: Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi in parte: Aree potenzialmente	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm			La variante è posta in ambito di tutela paesaggistica (D.Lgs. 42/2004), all'interno della quale è possibile la “Modifica previa autorizzazione”; non prevede la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee e potenzialmente idonee PPGR), né prelievo di acque (PTCP art. 5.7); inoltre qualsiasi intervento dovrà conformarsi al disposto dell'art. 3.12 <i>Sistema costiero</i> del PTCP. Il vincolo idrogeologico impone specifiche procedure amministrative relative alla gestione del vincolo, di competenza comunale (LR 3/1999), che dovranno essere applicate nell'attuazione della variante. L'eventuale realizzazione di nuovi manufatti dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.

(A) SCHE DA	AREA TERRI TORIA LE	PREVISIONI VARIANTE	RUE 9 - Aree soggette a vincolo paesaggisti co	RUE 10.2 - Vincoli ambientali vigenti	RUE 10.3.1 – Sintesi del PTCP	RUE 10.3.3 – Sintesi del PTCP: Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	(B) Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli	(C) Piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno	(D) Regolamento Consorzio di Bonifica della Romagna	Previsioni Variante - Compatibilità
				Raspona (R.D.L. n. 3267/1923)		idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi				
30.02	Mezzano	Adeguamento al reale stato di fatto con modifica da <i>“Città consolidata prevalentemente residenziale”</i> e <i>“Zona agricola periurbana”</i> a <i>“Verde privato”</i>				Art. 6 in parte: Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi in parte: Aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm			La variante non comporta modifiche che possano compromettere l'assetto morfologico e paesaggistico del sito in quanto si tratta di una riclassificazione a territorio rurale e verde provato di area precedentemente urbanizzabile. La variante non prevede la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee e potenzialmente idonee PPGR). L'eventuale realizzazione di nuovi manufatti dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
33.01	Porto	Adeguamento al perimetro del PUA approvato con riclassificazione delle aree stralciate da <i>“Area di ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali”</i> a <i>“Aree consolidate per attività”</i>		In parte: Aree soggette a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923) Staggioni In parte: Aree che hanno perso la caratteristica per essere assoggettate alla procedura autorizzativa del vincolo (R.D.L. n. 3267/1923)		Art. 5.7 Zone di protezione delle acque sotterranee costiere  Art. 6 in parte: Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi in parte: Aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm			La variante non comporta modifiche che possano compromettere l'assetto morfologico e paesaggistico del sito in quanto si tratta di un adeguamento al reale perimetro di PUA approvato, con riclassificazione delle aree stralciate. La variante non prevede la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee e potenzialmente idonee PPGR), né prelievo di acque (PTCP art. 5.7). Il vincolo idrogeologico impone specifiche procedure amministrative relative alla gestione del vincolo, di competenza comunale (LR 3/1999), che dovranno essere applicate nell'attuazione della variante. L'eventuale realizzazione di nuovi manufatti dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.

(A) SCHE DA	AREA TERRI TORIA LE	PREVISIONI VARIANTE	RUE 9 - Aree soggette a vincolo paesaggisti co	RUE 10.2 - Vincoli ambientali vigenti	RUE 10.3.1 – Sintesi del PTCP	RUE 10.3.3 – Sintesi del PTCP: Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	(B) Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli	(C) Piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno	(D) Regolamento Consorzio di Bonifica della Romagna	Previsioni Variante - Compatibilità
		<i>produttive portuali”, “Boschi e pinete” con soprastante simbologia “Acquedotto” e “Verde di mitigazione e di filtro privato”</i>				recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi				
38.01	Piagnone	Modifica da “Edilizia sociale di progetto” a “Servizi culturali, ricreativi, congressuali, per lo spettacolo, associativi e politici di progetto”				Art. 6 Aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm			La variante consiste in una modifica delle destinazioni d'uso ammissibili e non prevede la localizzazione di impianti comunque potenzialmente compatibili (Aree potenzialmente idonee PPGR). L'eventuale realizzazione di nuovi manufatti dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
40.01	Ravenna	Adeguamento al reale stato di fatto con modifica da “Piazze e parcheggi pubblici” a “Città consolidata prevalentemente residenziale” con indice “SAT”			Art. 3.20 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi. Sottocategoria d) Sistemi dunosi costieri di rilevanza storica documentale paesistica	Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 50 -150 cm			La variante non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.20d <i>Sistemi dunosi costieri</i> ) in quanto si tratta di adeguamento al reale stato di fatto, senza modifiche alle potenzialità edificatorie ammissibili dal RUE vigente (il lotto viene infatti identificato come saturo SAT); in ogni caso dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 3.20 del PTCP. La variante non comporta la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR). L'eventuale realizzazione di interventi edilizi dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
41.01	Ravenna	Adeguamento al reale stato di fatto con modifica			Art. 3.20 Particolari disposizioni di tutela di	Art. 5.7 Zone di protezione delle acque sotterranee costiere	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50			La variante non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.20a <i>Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati</i> ; 3.20c

(A) SCHE DA	AREA TERRI TORIA LE	PREVISIONI VARIANTE	RUE 9 - Aree soggette a vincolo paesaggisti co	RUE 10.2 - Vincoli ambientali vigenti	RUE 10.3.1 – Sintesi del PTCP	RUE 10.3.3 – Sintesi del PTCP: Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	(B) Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli	(C) Piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno	(D) Regolamento Consorzio di Bonifica della Romagna	Previsioni Variante - Compatibilità
		da “Servizi per lo sport e il tempo libero di progetto” a “Verde privato, Verde sportivo attrezzato, Servizi per lo sport e il tempo libero esistente” con eliminazione del perimetro di “PUA da approvare”			specifici elementi: dossi di pianura e calanchi. Sottocategorie: a) Paleodossi fluviali particolarment e pronunciati c) Paleodossi di modesta rilevanza d) Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	cm			<i>Paleodossi di modesta rilevanza; 3.20d Sistemi dunosi costieri</i> ); in quanto si tratta di adeguamento al reale stato di fatto, senza modifiche alle tipologie di interventi edilizi e alle potenzialità edificatorie ammissibili dal RUE vigente; in ogni caso dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 3.20 del PTCP. La variante non comporta la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR) né prelievo di acque (PTCP art. 5.7). L'eventuale realizzazione di manufatti edilizi dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
47.01	Fornace zarattini	Eliminazione della destinazione d'uso di “Strada esistente” di porzione di lotto destinato a "Complessi, edifici, impianti per attività terziarie e/o miste - Deposito ed esposizione all'aperto” uniformando tale destinazione a tutto il lotto				Art. 6 Aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 50 -150 cm			La variante, localizzata in area già urbanizzata, consiste nella eliminazione di destinazione d'uso a strada di una porzione di lotto, uniformandola alla destinazione d'uso dell'area di appartenenza. La variante non prevede la localizzazione di impianti comunque compatibili (Aree potenzialmente idonee PPGR). L'eventuale realizzazione di nuovi manufatti dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.

(A) SCHE DA	AREA TERRI TORIA LE	PREVISIONI VARIANTE	RUE 9 - Aree soggette a vincolo paesaggisti co	RUE 10.2 - Vincoli ambientali vigenti	RUE 10.3.1 – Sintesi del PTCP	RUE 10.3.3 – Sintesi del PTCP: Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	(B) Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli	(C) Piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno	(D) Regolamento Consorzio di Bonifica della Romagna	Previsioni Variante - Compatibilità
47.02	Fornace zarattini	Adeguamento al reale stato di fatto con modifica da <i>"Complessi, edifici, impianti per attività terziarie e/o miste"</i> a <i>"Parcheggio privato"</i> e <i>"Spazio di sosta in area prevalentemente a verde"</i>				Art. 6 Aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento, in parte : - tirante idrico 0-50 cm in parte: -tirante idrico 50 -150 cm			La variante non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico percettivo e paesaggistico del sito in quanto si tratta di adeguamento al reale stato di fatto, con riduzione delle potenzialità edificatorie ammissibili dal RUE vigente. La variante inoltre non prevede la localizzazione di impianti comunque compatibili (Aree potenzialmente idonee PPGR). L'eventuale realizzazione di nuovi manufatti dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
47.03	Fornace Zarattini	Spostamento sul lato opposto della strada della simbologia <i>"Percorso pedonale e pista ciclopeditone e ciclabile"</i>			Art. 3.24A Elementi di interesse storico-testimoniale, Viabilità storica	Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento, in parte - tirante idrico 0-50 cm in parte: -tirante idrico 50 -150 cm			La variante non comporta modifiche che possano compromettere l'assetto paesaggistico del sito in quanto trattasi di spostamento da un lato a quello opposto della strada della previsione di realizzazione di una pista ciclabile: dai rilievi eseguiti dal Servizio Strade sono emerse criticità che non consentono la realizzazione del percorso ciclabile come individuato dal RUE vigente. Qualsiasi intervento dovrà conformarsi al disposto dell'art. 3.24 <i>Elementi di interesse storico-testimoniale, Viabilità storica</i> del PTCP. La variante non prevede la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR). La realizzazione di interventi edilizi dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
47.04	Fornace Zarattini	Eliminazione del perimetro ad attuazione diretta previo PUC e dell'obiettivo di località n° 2			Art. 3.24A Elementi di interesse storico-testimoniale, Viabilità storica	Art. 6 in parte: Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi in parte: Aree potenzialmente idonee alla	Art. 6: Aree di potenziale allagamento, in parte - tirante idrico 0-50 cm in parte: -tirante idrico 50-150 cm			La variante non comporta modifiche che possano compromettere l'assetto morfologico e paesaggistico del sito in quanto si tratta di modifiche relative alle modalità di attuazione e agli usi ammessi. Qualsiasi intervento dovrà conformarsi al disposto dell'art. 3.24 <i>Elementi di interesse storico-testimoniale, Viabilità storica</i> del PTCP. La variante non prevede la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR). La realizzazione di nuovi manufatti dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.



(A) SCHE DA	AREA TERRI TORIA LE	PREVISIONI VARIANTE	RUE 9 - Aree soggette a vincolo paesaggisti co	RUE 10.2 - Vincoli ambientali vigenti	RUE 10.3.1 – Sintesi del PTCP	RUE 10.3.3 – Sintesi del PTCP: Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	(B) Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli	(C) Piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno	(D) Regolamento Consorzio di Bonifica della Romagna	Previsioni Variante - Compatibilità
						localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi				
48.01	Ravenna	Modifica da “Medio- piccole strutture di vendita” a “Città consolidata prevalenteme nte residenziale”			Art. 3.20 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi. Sottocategorie: c) Paleodossi di modesta rilevanza	Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm		Canali rete scolante secondaria (vincolo inedificabilità 6 m): Scolo Fiume Abbandonato	La variante non comporta modifiche che possano compromettere l'assetto paesaggistico del sito in quanto consiste nell'uniformare la destinazione urbanistica del lotto a quella delle aree limitrofe, all'interno della Città consolidata, già urbanizzata, né la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR); qualsiasi intervento dovrà conformarsi al disposto dell'art. 3.20c <i>Paleodossi di modesta rilevanza</i> del PTCP. L'eventuale realizzazione di nuovi manufatti dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e dovrà rispettare il vincolo di inedificabilità di 6 m dallo Scolo Fiume Abbandonato.
48.02	Ravenna	Modifica della destinazione d'uso di un edificio da “Medio- piccole strutture di vendita” a “Tessuto edilizio caratterizzato da edifici plurifamiliari a 3 piani fuori terra” con indice SAT			Art. 3.20 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi. Sottocategoria: d) Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Art. 5.7 Zone di protezione delle acque sotterranee costiere  Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm			La variante, posta in un contesto urbano, non comporta nuove edificazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico-antropico, percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.20d Sistemi dunosi costieri), né la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR), né il prelievo di acque (PTCP art. 5.7). L'eventuale realizzazione di interventi edilizi dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli
48.03	Ravenna	Modifica da “Attrezzature e spazi privati di interesse pubblico” a			Art. 3.20 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi	Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm			La variante, posta in un contesto urbano, non comporta nuove edificazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico-antropico, percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.20c Paleodossi di modesta rilevanza), né la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR). L'eventuale realizzazione di interventi

(A) SCHE DA	AREA TERRI TORIA LE	PREVISIONI VARIANTE	RUE 9 - Aree soggette a vincolo paesaggisti co	RUE 10.2 - Vincoli ambientali vigenti	RUE 10.3.1 – Sintesi del PTCP	RUE 10.3.3 – Sintesi del PTCP: Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	(B) Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli	(C) Piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno	(D) Regolamento Consorzio di Bonifica della Romagna	Previsioni Variante - Compatibilità
		<i>“Tessuto edilizio caratterizzato da edifici mono- bifamiliari, a schiera a 1-2 piani fuori terra”.</i>			di pianura e calanchi. Sottocategorie: c) Paleodossi di modesta rilevanza	urbani, speciali e speciali pericolosi				edilizi dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli.
48.04	Ravenna	Modifica da “Verde di quartiere” a “Verde privato”				Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm			La variante non comporta modifiche che possano compromettere l'assetto morfologico e paesaggistico del sito in quanto si tratta di una riclassificazione di area verde da verde di quartiere a verde privato. La variante non prevede la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR). L'eventuale realizzazione di nuovi manufatti dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
53.01	Villanova	Eliminazione della simbologia “Nuovi edifici con ampio verde privato”				Art. 6 in parte: Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi in parte: Aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm			La variante non comporta modifiche che possano compromettere l'assetto morfologico e paesaggistico del sito in quanto si tratta di una riclassificazione a territorio rurale di area precedentemente edificabile. La variante non prevede la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee e potenzialmente idonee PPGR). L'eventuale realizzazione di nuovi manufatti dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
55.01	Madonna dell'Albero	Adegua- ment o al reale stato di fatto con modifica da “Zone agricole periurbane” a	Fiume o corso d'acqua e relative sponde o piedi degli argini:		Art. 3.20 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e	Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm  Art. 10: Distanze di			La variante è posta in ambito di tutela paesaggistica (D.Lgs. 42/2004), all'interno della quale è possibile la “Modifica previa autorizzazione”; non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.20d Sistemi dunosi costieri) in quanto si tratta di adeguamento al reale stato di fatto; in ogni caso

(A) SCHE DA	AREA TERRI TORIA LE	PREVISIONI VARIANTE	RUE 9 - Aree soggette a vincolo paesaggisti co	RUE 10.2 - Vincoli ambientali vigenti	RUE 10.3.1 – Sintesi del PTCP	RUE 10.3.3 – Sintesi del PTCP: Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	(B) Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli	(C) Piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno	(D) Regolamento Consorzio di Bonifica della Romagna	Previsioni Variante - Compatibilità
		<i>“Città consolidata prevalentemente residenziale”, “Parco urbano di progetto” e “Attrezzatura pubblica sovracomunale”</i>	fascia 150 m (art. 142 c.1/c DLgs 42/2004)		calanchi. Sottocategoria b) Dossi di ambito fluviale recente	speciali pericolosi	rispetto dai corpi idrici			dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 3.20 del PTCP. La variante non comporta la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR) né prelievo di acque. L'eventuale realizzazione di manufatti edilizi dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità, inoltre, ricadendo all'interno del perimetro dell'art. 10 del medesimo Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli ( <i>Distanze di rispetto dai corpi arginali</i> ), per l'attuazione delle trasformazioni dovrà essere richiesto parere ai competenti servizi dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
56.01	Ponte Nuovo	Adeguamento al reale stato di fatto con modifica da <i>“Città consolidata prevalentemente residenziale”</i> a <i>“Verde di quartiere”</i>			Art. 3.23 Zone di interesse storico testimoniale-terreni interessati da bonifiche storiche di pianura	Art. 5.7 Zone di protezione delle acque sotterranee costiere  Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 50 -150 cm			La variante non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.23 <i>Zone di interesse storico testimoniale – terreni interessati da bonifiche storiche di pianura</i> ); in quanto si tratta di adeguamento al reale stato di fatto, che inoltre prevede una sensibile riduzione delle potenzialità edificatorie ammissibili dal RUE vigente ; in ogni caso dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 3.23 del PTCP. La variante non comporta la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR) né prelievo di acque (PTCP art. 5.7). L'eventuale realizzazione di manufatti edilizi dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
56.02	Classe	Modifica da <i>“Città consolidata prevalentemente residenziale”</i> a <i>“Verde di mitigazione e filtro privato”</i>	Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142 c.1/f DLgs 42/2004) – Parco del Delta del Po-		Art. 3.23 Zone di interesse storico testimoniale-terreni interessati da bonifiche storiche di pianura  Art. 7.4 Parchi regionali, riserve naturali e altre aree protette	Art. 5.7 Zone di protezione delle acque sotterranee costiere  Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento, in parte - tirante idrico 0-50 cm in parte: -tirante idrico 50-150 cm			La variante è posta in ambito di tutela paesaggistica (D.Lgs. 42/2004), all'interno della quale è possibile la “Modifica previa autorizzazione”; non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.23 <i>Zone di interesse storico testimoniale – terreni interessati da bonifiche storiche di pianura</i> ) in quanto si tratta di una riclassificazione a verde di mitigazione e filtro privato di area precedentemente edificabile. In ogni caso dovrà essere rispettato quanto previsto all'art. 3.23 del PTCP. La variante non prevede la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR) né prelievo di acque (PTCP art. 5.7). L'eventuale realizzazione di nuovi manufatti dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di

(A) SCHE DA	AREA TERRI TORIA LE	PREVISIONI VARIANTE	RUE 9 - Aree soggette a vincolo paesaggisti co	RUE 10.2 - Vincoli ambientali vigenti	RUE 10.3.1 – Sintesi del PTCP	RUE 10.3.3 – Sintesi del PTCP: Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	(B) Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli	(C) Piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno	(D) Regolamento Consorzio di Bonifica della Romagna	Previsioni Variante - Compatibilità
			Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia							protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
64.01	Fosso Ghiata	Rettifica del tracciato di un tratto di viabilità in seguito a nuova previsione di messa in sicurezza delle strade			Art. 3.23 Zone di interesse storico testimoniale- terreni interessati da bonifiche storiche di pianura	Art. 5.7 Zone di protezione delle acque sotterranee costiere  Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento, in parte - tirante idrico 50-150 cm in parte: -tirante idrico oltre 150 cm			La variante non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.23 <i>Zone di interesse storico testimoniale – terreni interessati da bonifiche storiche di pianura</i> ); in quanto si tratta di adeguamento del tracciato della viabilità di progetto a nuova previsione di messa in sicurezza delle strade; in ogni caso dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 3.23 del PTCP. La variante non comporta la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR) né prelievo di acque (PTCP art. 5.7). La realizzazione dell'infrastruttura dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
69.01	Ghibullo	Modifica da “ <i>Complessi e/o edifici preesistenti al tessuto, a prevalente uso produttivo</i> ” e “ <i>Verde di mitigazione e filtro privato</i> ” a “ <i>Complessi, edifici e impianti per attività produttive, industriale - artigianale</i> ”.	Fiume o corso d'acqua e relative sponde o piedi degli argini: fascia 150 m (art. 142 c.1/c Dlgs 42/2004)		Art. 3.20 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi. Sottocategoria b) Dossi di ambito fluviale recente	Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm  Art. 10: Distanze di rispetto dai corpi idrici			La variante è posta in ambito di tutela paesaggistica (D.Lgs. 42/2004), all'interno della quale è possibile la “Modifica previa autorizzazione”; non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.20b <i>Dossi di ambito fluviale esistente</i> ) in quanto si tratta di una riclassificazione conforme a quella del lotto adiacente. In ogni caso dovrà essere rispettato quanto previsto all'art. 3.20 del PTCP. La variante non prevede la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR). L'eventuale realizzazione di nuovi manufatti dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità inoltre, ricadendo all'interno del perimetro dell'art. 10 del medesimo Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli ( <i>Distanze di rispetto dai corpi arginali</i> ), per l'attuazione delle trasformazioni dovrà essere richiesto parere ai competenti servizi dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
69.02	San Bartolo	Ampliamento del perimetro di “ <i>Zone per</i> ”				Art. 6 Aree potenzialmente idonee alla	Art. 6: Aree di potenziale allagamento		Canali rete scolante principale (vincolo inedificabilità 10 m):	La Variante, finalizzata al trasferimento in loco di allevamento suinicolo già esistente in altra area (86.01) oggetto di questa variante, non comporta la localizzazione di

(A) SCHE DA	AREA TERRITORIALE	PREVISIONI VARIANTE	RUE 9 - Aree soggette a vincolo paesaggistico	RUE 10.2 - Vincoli ambientali vigenti	RUE 10.3.1 – Sintesi del PTCP	RUE 10.3.3 – Sintesi del PTCP: Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	(B) Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli	(C) Piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno	(D) Regolamento Consorzio di Bonifica della Romagna	Previsioni Variante - Compatibilità
		<i>impianti e attrezzature per attività - Allevamento"</i>				localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	-tirante idrico 0-50 cm		Scolo Viazza di Saiano Superiore	impianti potenzialmente incompatibili (Aree potenzialmente idonee PPGR). L'eventuale realizzazione di nuovi manufatti dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e dovrà rispettare il vincolo di inedificabilità di 10 m dallo Scolo Viazza di Saiano Superiore.
70.01	Santo Stefano	Adeguamento al reale stato di fatto con modifica da "Servizi per lo sport e il tempo libero di progetto" a "Servizi per lo sport e il tempo libero esistenti"				Art. 6 in parte: Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi in parte: Aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm			La variante consiste in un adeguamento al reale stato di fatto, senza modifiche alle potenzialità edificatorie e alle tipologie di interventi edilizi ammissibili dal RUE vigente. La variante inoltre non prevede la localizzazione di impianti incompatibili (Aree potenzialmente idonee e Aree non idonee PPGR). L'eventuale realizzazione di nuovi manufatti dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
70.02	Santo stefano	Modifica da "Attrezzature private, Servizi per lo sport e il tempo libero di progetto" a "SR1- Zone di più antica formazione, ad alta vocazione produttiva agricola"				Art. 6 in parte: Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi in parte: Aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm			La variante non comporta modifiche che possano compromettere l'assetto morfologico e paesaggistico del sito in quanto si tratta di una riclassificazione a territorio rurale di area precedentemente edificabile. La variante inoltre non prevede la localizzazione di impianti incompatibili (Aree potenzialmente idonee e Aree non idonee PPGR). L'eventuale realizzazione di nuovi manufatti dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.

(A) SCHE DA	AREA TERRI TORIA LE	PREVISIONI VARIANTE	RUE 9 - Aree soggette a vincolo paesaggisti co	RUE 10.2 - Vincoli ambientali vigenti	RUE 10.3.1 – Sintesi del PTCP	RUE 10.3.3 – Sintesi del PTCP: Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	(B) Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli	(C) Piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno	(D) Regolamento Consorzio di Bonifica della Romagna	Previsioni Variante - Compatibilità
78.01	Santo Stefano	Riduzione del perimetro di PU escludendo l'area posta a nord, eliminazione della viabilità interna al PU e modifica dell'obiettivo di località n° 1			Art. 3.20 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi. Sottocategorie: c) Paleodossi di modesta rilevanza	Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm			La variante non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.20c <i>Paleodossi di modesta rilevanza</i> ); in quanto si tratta di riduzione del perimetro di PU e di eliminazione del tracciato della viabilità di progetto; in ogni caso dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 3.20 del PTCP. La variante non comporta la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR). L'eventuale realizzazione di nuovi manufatti dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
81.01	Savio	Ampliamento dell'area destinata a “Zone per impianti e attrezzature per attività – Allevamenti” e inserimento nuovo obiettivo di località n° 5	Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142 c.1/f DLgs 42/2004) – Parco del Delta del Po- Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia		Art. 3.19 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale  Art. 3.23 Zone di interesse storico testimoniale- terreni interessati da bonifiche storiche di pianura  Art. 7.4 Parchi regionali, riserve naturali e altre aree protette	Art. 5.7 Zone di protezione delle acque sotterranee costiere  Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 50 -150 cm  Art. 10: Distanze di rispetto dai corpi idrici			La variante è posta in ambito di tutela paesaggistica (D.Lgs. 42/2004), all'interno della quale è possibile la “Modifica previa autorizzazione”, ricade all'interno del Parco del Delta del Po e dovrà essere rispettata la relativa disciplina; permette il solo ampliamento dell'area dell'allevamento esistente e non comporta nuove potenzialità edificatorie (ved. Obiettivo di località n° 5) né trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico e paesaggistico del sito (PTCP Art. 3.23 <i>Zone di interesse storico testimoniale- terreni interessati da bonifiche storiche di pianura</i> ), né la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR) e di prelievo di acque (PTCP art. 5.7); l'attuazione dovrà conformarsi al disposto dell'art. 3.23 del PTCP. L'eventuale realizzazione di nuovi manufatti dovrà sottostare alla disciplina degli artt. 6 e 10 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità, inoltre, ricadendo all'interno del perimetro dell'art. 10 del medesimo Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli ( <i>Distanze di rispetto dai corpi arginali</i> ), per l'attuazione delle trasformazioni dovrà essere richiesto parere ai competenti servizi dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
81.02	Savio	Inserimento di perimetro di “Zone di valorizzazione e turistico-ricreativa”	Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione		Art. 3.19 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale  Art. 3.20	Art. 5.7 Zone di protezione delle acque sotterranee costiere  Art. 6 Aree non idonee alla	Art. 6: Aree di potenziale allagamento, in parte : - tirante idrico 0-50 cm in parte:			La variante è posta in ambito di tutela paesaggistica (D.Lgs. 42/2004), all'interno della quale è possibile la “Modifica previa autorizzazione”, ricade all'interno del Parco del Delta del Po e dovrà essere rispettata la relativa disciplina; non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.20b <i>Dossi di</i>

(A) SCHE DA	AREA TERRI TORIA LE	PREVISIONI VARIANTE	RUE 9 - Aree soggette a vincolo paesaggisti co	RUE 10.2 - Vincoli ambientali vigenti	RUE 10.3.1 – Sintesi del PTCP	RUE 10.3.3 – Sintesi del PTCP: Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	(B) Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli	(C) Piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno	(D) Regolamento Consorzio di Bonifica della Romagna	Previsioni Variante - Compatibilità
			esterna dei parchi (art. 142 c.1/f DLgs 42/2004) – Parco del Delta del Po- Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia		Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi. Sottocategoria: d) Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica  Art. 3.23 Zone di interesse storico testimoniale- terreni interessati da bonifiche storiche di pianura  Art. 7.4 Parchi regionali, riserve naturali e altre aree protette	localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	-tirante idrico 50 -150 cm in parte: -tirante idrico oltre 150 cm			<i>ambito fluviale esistente e 3.23 Zone di interesse storico testimoniale- terreni interessati da bonifiche storiche di pianura</i> ; in ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni finalizzate alla tutela della funzionalità idraulica, delle caratteristiche naturali, storiche e ambientali dei siti (artt. 3.20 e 3.23 del PTCP). La variante non comporta la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR) né prelievo di acque (PTCP art. 5.7). L'eventuale realizzazione di manufatti edilizi dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
82.01	Lido di Savio	Modifica da “Piazze e parcheggi pubblici” a “Città consolidata prevalenteme nte residenziale” e modifica dell'Obiettivo di località	Territorio costiero compreso in una fascia dalla profondità di 300 m dalla linea di battigia (art. 142 c.1/a DLgs 42/2004)		Art. 3.13 Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile  Art. 3.14 Zone urbanizzate in ambito costiero  Art. 3.20 Particolari disposizioni di	Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm  Art. 15: aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3)			La variante, posta in ambito di tutela paesaggistica (D.Lgs. 42/2004), all'interno del quale è possibile la “Modifica previa autorizzazione”, non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico percettivo e paesaggistico del sito (PTCP Art. 3.13 <i>Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile</i> , Art. 3.14 <i>Zone urbanizzate in ambito costiero</i> , Art. 3.20d <i>Sistemi dunosi costieri</i> ); in ogni caso dovrà essere rispettato quanto previsto dagli artt. 3.13, 3.14 e 3.20 del PTCP. La variante non comporta la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR). L'eventuale realizzazione di manufatti edilizi dovrà sottostare alla disciplina degli artt. 6 e 15 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione

(A) SCHE DA	AREA TERRI TORIA LE	PREVISIONI VARIANTE	RUE 9 - Aree soggette a vincolo paesaggisti co	RUE 10.2 - Vincoli ambientali vigenti	RUE 10.3.1 – Sintesi del PTCP	RUE 10.3.3 – Sintesi del PTCP: Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	(B) Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli	(C) Piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno	(D) Regolamento Consorzio di Bonifica della Romagna	Previsioni Variante - Compatibilità
					tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi. Sottocategoria: d) Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica					dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità all'allagamento e alle alluvioni della costa.
86.01	San Pietro in Campiano	Eliminazione della simbologia di “Allevamento suinicolo” e relativa fascia di rispetto e riclassificazio ne a “Impianti produttivi legati all'agricoltur a”			Art. 3.21A-b3 Area di affioramento di materiali archeologici	Art. 6 Aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm			La variante, finalizzata al trasferimento dell'allevamento suinicolo esistente nel lotto di cui alla modifica 069.02 e all'ampliamento degli impianti produttivi esistenti, non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.21A-b3 <i>Area di affioramento di materiali archeologici</i> ); in ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni finalizzate alla tutela delle caratteristiche e risorse storiche e archeologiche del sito (artt. 3.21A del PTCP). La variante non comporta trasformazioni che possano determinare aumento della pericolosità idraulica rispetto allo stato attuale; né la localizzazione di impianti incompatibili (Aree potenzialmente idonee PPGR). L'eventuale realizzazione di manufatti edilizi dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
86.02	Campiano	Modifica da “Città Consolidata prevalenteme nte residenziale” a “Zona agricola di più antica formazione ad alta vocazione produttiva			Art. 3.21A-b3 Area di affioramento di materiali archeologici	Art. 6 in parte: Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi in parte: Aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm			La variante, che consiste in una riclassificazione a territorio rurale di area precedentemente edificabile., non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico-antropico, percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.21A-b3 <i>Area di affioramento di materiali archeologici</i> ), né la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee e potenzialmente idonee PPGR). L'eventuale realizzazione di interventi edilizi dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli



(A) SCHE DA	AREA TERRI TORIA LE	PREVISIONI VARIANTE	RUE 9 - Aree soggette a vincolo paesaggisti co	RUE 10.2 - Vincoli ambientali vigenti	RUE 10.3.1 – Sintesi del PTCP	RUE 10.3.3 – Sintesi del PTCP: Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	(B) Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli	(C) Piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno	(D) Regolamento Consorzio di Bonifica della Romagna	Previsioni Variante - Compatibilità
		<i>agricola</i>				smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi				
86.03	San Pietro in Campiano	Modifica da "Città di nuovo impianto prevalente nte residenziale" a "Zona agricola di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola"			Art. 3.21A-b3 Area di affioramento di materiali archeologici	Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm			La variante, che consiste in una riclassificazione a territorio rurale di area precedentemente edificabile., non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico-antropico, percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.21A-b3 <i>Area di affioramento di materiali archeologici</i> ), né la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR). L'eventuale realizzazione di interventi edilizi dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli
87.01	San Zaccaria	Eliminazione del perimetro di PUC e della previsione di parcheggio pubblico			Art. 3.21A-b3 Area di affioramento di materiali archeologici  Art. 3.20 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi. Sottocategorie: c) Paleodossi di modesta rilevanza	Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm			La variante, posta in un contesto urbano, non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico-antropico, percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.21A-b3 <i>Area di affioramento di materiali archeologici</i> e 3.20c Paleodossi di modesta rilevanza), né la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR), in quanto si tratta di eliminazione del perimetro di PU e della previsione di parcheggio pubblico. L'eventuale realizzazione di interventi edilizi dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli
89.01	Savio	Modifica da "Verde sportivo attrezzato privato" a "Zone di più	Fiume o corso d'acqua e relative sponde o piedi degli		Art. 3.19 Zone di particolare interesse paesaggistico- ambientale	Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti	Art. 6: Aree di potenziale allagamento, in parte : - tirante idrico 0-50 cm			La variante posta in ambito di tutela paesaggistica (D.Lgs. 42/2004), all'interno del quale è possibile la "Modifica previa autorizzazione", ricade all'interno del Parco del Delta del Po e dovrà essere rispettata la relativa disciplina; non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico

(A) SCHE DA	AREA TERRI TORIA LE	PREVISIONI VARIANTE	RUE 9 - Aree soggette a vincolo paesaggisti co	RUE 10.2 - Vincoli ambientali vigenti	RUE 10.3.1 – Sintesi del PTCP	RUE 10.3.3 – Sintesi del PTCP: Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	(B)Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacino Regionali Romagnoli	(C) Piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno	(D) Regolamento Consorzio di Bonifica della Romagna	Previsioni Variante - Compatibilità
		<i>recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola",</i> eliminazione dell'Obiettivo di località, della previsione di “ <i>Servizi per lo sport e il tempo libero di progetto”</i> e del perimetro di PU.	argini: fascia 150 m (art. 142 c.1/c DLgs 42/2004)  Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142 c.1/f DLgs 42/2004) – Parco del Delta del Po- Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia		Art. 3.23 Zone di interesse storico testimoniale- terreni interessati da bonifiche storiche di pianura  Art. 7.4 Parchi regionali, riserve naturali e altre aree protette	urbani, speciali e speciali pericolosi  Art. 5.7 Zone di protezione delle acque sotterranee costiere	in parte: -tirante idrico 50 -150 cm		percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.23 <i>Zone di interesse storico testimoniale- terreni interessati da bonifiche storiche di pianura</i> ) in quanto si tratta di una riclassificazione a territorio rurale di area precedentemente edificabile. In ogni caso dovrà essere rispettato quanto previsto all'art. 3.23 del PTCP. La variante non prevede la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee e potenzialmente idonee PPGR) né il prelievo di acque (PTCP art. 5.7). L'eventuale realizzazione di nuovi manufatti dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.	
89.02	Savio	<i>Modifica da “Zona di più recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola” a “Zona di valorizzazion e turistico- ricreativa”</i>	Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142 c.1/f DLgs 42/2004) – Parco del Delta del Po- Stazione Pineta di Classe e		Art. 3.19 Zone di particolare interesse paesaggistico- ambientale  Art. 3.23 Zone di interesse storico testimoniale- terreni interessati da bonifiche storiche di pianura  Art. 7.4 Parchi regionali,	Art. 5.7 Zone di protezione delle acque sotterranee costiere  Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 50 -150 cm		La variante posta in ambito di tutela paesaggistica (D.Lgs. 42/2004), all'interno del quale è possibile la “Modifica previa autorizzazione”, ricade all'interno del Parco del Delta del Po e dovrà essere rispettata la relativa disciplina; non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.23 <i>Zone di interesse storico testimoniale- terreni interessati da bonifiche storiche di pianura</i> ). In ogni caso dovrà essere rispettato quanto previsto all'art. 3.23 del PTCP. La variante non prevede la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee e potenzialmente idonee PPGR) né il prelievo di acque (PTCP art. 5.7). L'eventuale realizzazione di nuovi manufatti dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.	

(A) SCHE DA	AREA TERRI TORIA LE	PREVISIONI VARIANTE	RUE 9 - Aree soggette a vincolo paesaggisti co	RUE 10.2 - Vincoli ambientali vigenti	RUE 10.3.1 – Sintesi del PTCP	RUE 10.3.3 – Sintesi del PTCP: Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	(B) Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli	(C) Piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno	(D) Regolamento Consorzio di Bonifica della Romagna	Previsioni Variante - Compatibilità
			Salina di Cervia		riserve naturali e altre aree protette					
92.01	Petrosa	Modifica da "Zona di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola" a "Città Consolidata prevalenteme nte residenziale"			Art. 3.21A-b3 Area di affioramento di materiali archeologici  Art. 3.24A Elementi di interesse storico- testimoniale, Viabilità storica	Art. 6 in parte: Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi in parte: Aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm			La variante non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.21A-b3 <i>Area di affioramento di materiali archeologici</i> e 3.24A <i>Elementi di interesse storico-testimoniale, Viabilità storica</i> ); in ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni finalizzate alla tutela delle caratteristiche e risorse storiche e archeologiche del sito (artt. 3.21A e 3.24A del PTCP). La variante non comporta trasformazioni che possano determinare aumento della pericolosità idraulica rispetto allo stato attuale; né la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee e potenzialmente idonee PPGR). L'eventuale realizzazione di manufatti edilizi dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
93.01	Erbosa	Adeguament o al reale stato di fatto con eliminazione della simbologia "Zone per impianti e attrezzature per attività – allevamenti" e della relativa fascia di rispetto			Art. 3.21A-b3 Area di affioramento di materiali archeologici  Art. 3.24A Elementi di interesse storico- testimoniale, Viabilità storica	Art. 6 Aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm			La variante non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.21A-b3 <i>Area di affioramento di materiali archeologici</i> e 3.24A <i>Elementi di interesse storico-testimoniale, Viabilità storica</i> ); in ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni finalizzate alla tutela delle caratteristiche e risorse storiche e archeologiche del sito (artt. 3.21A e 3.24A del PTCP). La variante non comporta trasformazioni che possano determinare aumento della pericolosità idraulica rispetto allo stato attuale; né la localizzazione di impianti comunque compatibili (Aree potenzialmente idonee PPGR). L'eventuale realizzazione di manufatti edilizi dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
95.01	Castiglione	Suddivisione dell'ambito classificato "Area ad attuazione diretta previo progetto	Fiume o corso d'acqua e relative sponde o piedi degli argini:		Art. 3.19 Zone di particolare interesse paesaggistico- ambientale  Art. 3.20	Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 50 -150 cm  Art. 10: Distanze di			La variante è posta in ambito di tutela paesaggistica (D.Lgs. 42/2004), all'interno della quale è possibile la "Modifica previa autorizzazione"; non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.20b <i>Dossi di ambito fluviale recente</i> e 3.23 <i>Zone di interesse storico testimoniale- terreni interessati da</i>

(A) SCHE DA	AREA TERRI TORIA LE	PREVISIONI VARIANTE	RUE 9 - Aree soggette a vincolo paesaggisti co	RUE 10.2 - Vincoli ambientali vigenti	RUE 10.3.1 – Sintesi del PTCP	RUE 10.3.3 – Sintesi del PTCP: Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	(B) Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli	(C) Piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno	(D) Regolamento Consorzio di Bonifica della Romagna	Previsioni Variante - Compatibilità
		<i>unitario (PUAO-PUC)"</i> in due subcomparti ed inserimento di obiettivo di località	fascia 150 m (art. 142 c.1/c Dlgs 42/2004)		Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi. Sottocategoria b) Dossi di ambito fluviale recente  Art. 3.23 Zone di interesse storico testimoniale- terreni interessati da bonifiche storiche di pianura	speciali pericolosi	rispetto dai corpi idrici			<i>bonifiche storiche di pianura</i> ) in quanto si tratta di suddivisione dell'ambito in due subcomparti senza modifiche alle potenzialità edificatorie e alle tipologie di interventi edilizi ammissibili dal RUE vigente; in ogni caso dovrà essere rispettato quanto previsto dagli artt. 3.20 e 3.23 del PTCP. La variante non comporta la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR). L'eventuale realizzazione di manufatti edilizi dovrà sottostare alla disciplina degli artt. 6 e 10 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità, inoltre, ricadendo all'interno del perimetro dell'art. 10 del medesimo Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli ( <i>Distanze di rispetto dai corpi arginali</i> ), per l'attuazione delle trasformazioni dovrà essere richiesto parere ai competenti servizi dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
98.01	Matelica	Modifica da "Zone di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola" a "Città consolidata prevalente residenziale"	Fiume o corso d'acqua e relative sponde o piedi degli argini: fascia 150 m (art. 142 c.1/c Dlgs 42/2004)		Art. 3.19 Zone di particolare interesse paesaggistico- ambientale  Art. 3.20 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi. Sottocategoria b) Dossi di ambito fluviale recente	Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm			La variante è posta in ambito di tutela paesaggistica (D.Lgs. 42/2004), all'interno della quale è possibile la "Modifica previa autorizzazione"; non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.20b <i>Dossi di ambito fluviale recente</i> ) in quanto si tratta di adeguamento al reale stato di fatto dell'area; in ogni caso dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 3.20 del PTCP. La variante non comporta la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR). L'eventuale realizzazione di manufatti edilizi dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
RUE 3 01 tav01	Ravenna	Adeguament o al reale stato con				Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di	Art. 6: Aree di potenziale allagamento			La variante non comporta la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR). L'eventuale realizzazione di interventi edilizi dovrà sottostare alla

(A) SCHE DA	AREA TERRI TORIA LE	PREVISIONI VARIANTE	RUE 9 - Aree soggette a vincolo paesaggisti co	RUE 10.2 - Vincoli ambientali vigenti	RUE 10.3.1 – Sintesi del PTCP	RUE 10.3.3 – Sintesi del PTCP: Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	(B) Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli	(C) Piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno	(D) Regolamento Consorzio di Bonifica della Romagna	Previsioni Variante - Compatibilità
		modifica del perimetro “UE - Delimitazione delle unità edilizie” e modifica da “CMA - Edifici di interesse architettonic o documentari o” a “CMT - Edifici di interesse tipomorfologi co”.				impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	-tirante idrico 0-50 cm			disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
RUE 3 02 tav.02	Marina di Ravenna	Riduzione dell'area individuata “Centralità e/o assi di valorizzazione e commerciale e turistica, prioritari” con inserimento di nuova perimetrazio ne di “Centralità e/o assi di valorizzazione e commerciale e turistica, facoltativi”			Art. 3.14 Zone urbanizzate di ambito costiero  Art. 3.20 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi. Sottocategoria d) Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Art. 5.7 Zone di protezione delle acque sotterranee costiere  Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm  Art. 15: Aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequentate (P2)			La variante non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico percettivo e paesaggistico del sito (PTCP Art. 3.20d <i>Sistemi dunosi costieri</i> ); in ogni caso dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 3.20 del PTCP. La variante non comporta la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR), né prelievo delle acque (PTCP art. 5.7) . L'eventuale realizzazione di manufatti edilizi dovrà sottostare alla disciplina degli artt. 6 e 15 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità all'allagamento e alle alluvioni della costa.
RUE 3 03 tav.01	Ravenna	Rettifica del perimetro “UE - Delimitazione			Art. 3.20 Particolari disposizioni di tutela di	Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50			La variante consiste nella rettifica del perimetro delle Unità Edilizie e non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.20c

(A) SCHE DA	AREA TERRI TORIA LE	PREVISIONI VARIANTE	RUE 9 - Aree soggette a vincolo paesaggisti co	RUE 10.2 - Vincoli ambientali vigenti	RUE 10.3.1 – Sintesi del PTCP	RUE 10.3.3 – Sintesi del PTCP: Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	(B) Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli	(C) Piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno	(D) Regolamento Consorzio di Bonifica della Romagna	Previsioni Variante - Compatibilità
		delle unità edilizie"			specifici elementi: dossi di pianura e calanchi. Sottocategorie: c) Paleodossi di modesta rilevanza	smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	cm			<i>Paleodossi di modesta rilevanza</i> ); in quanto si tratta di adeguamento al reale stato di fatto, senza modifiche alle tipologie di interventi edilizi e alle potenzialità edificatorie ammissibili dal RUE vigente; in ogni caso dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 3.20 del PTCP. La variante non comporta la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR). L'eventuale realizzazione di manufatti edilizi dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
RUE3 04 tav02	Marina di Ravenna	Eliminazione della simbologia "Alberature monumentali "			Art. 3.14 Zone urbanizzate di ambito costiero  Art. 3.20 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi. Sottocategoria d) Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Art. 5.7 Zone di protezione delle acque sotterranee costiere  Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm  Art. 15: aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (P1)			La variante non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico percettivo e paesaggistico del sito (PTCP Art. 3.20d <i>Sistemi dunosi costieri</i> ) in quanto trattasi di adeguamento allo stato di fatto (per motivi di sicurezza è stata revocata la tutela ed è stato autorizzato l'abbattimento del Pinus pinea precedentemente tutelato); in ogni caso dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 3.20 del PTCP. La variante non comporta la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR), né prelievo delle acque (PTCP art. 5.7) . L'eventuale realizzazione di manufatti edilizi dovrà sottostare alla disciplina degli artt. 6 e 15 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità all'allagamento e alle alluvioni della costa.
RUE 4.1 01. 01	Ravenna	Adegua-ment o al reale stato di fatto con modifica da "Strada" a "Aree di pertinenza in ambito di valore storico documentari o e/o tipologico" e			Art. 3.20 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi. Sottocategorie: c) Paleodossi di modesta rilevanza	Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm			La variante non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.20c <i>Paleodossi di modesta rilevanza</i> ); in quanto si tratta di adeguamento al reale stato di fatto, senza modifiche alle tipologie di interventi edilizi e alle potenzialità edificatorie ammissibili dal RUE vigente; in ogni caso dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 3.20 del PTCP. La variante non comporta la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR). L'eventuale realizzazione di manufatti edilizi dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di

(A) SCHE DA	AREA TERRI TORIA LE	PREVISIONI VARIANTE	RUE 9 - Aree soggette a vincolo paesaggisti co	RUE 10.2 - Vincoli ambientali vigenti	RUE 10.3.1 – Sintesi del PTCP	RUE 10.3.3 – Sintesi del PTCP: Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	(B) Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli	(C) Piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno	(D) Regolamento Consorzio di Bonifica della Romagna	Previsioni Variante - Compatibilità
		adeguamento dei perimetri "UE - Delimitazione delle unità edilizie" e "Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria. PUA/PU approvati".								riduzione della vulnerabilità.
RUE 4.1 02.01	Ravenna	Inserimento di perimetro "Centralità e/o assi di valorizzazione commerciale e turistica, prioritari"			Art. 3.20 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi. Sottocategoria d) Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Art. 6 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	Art. 6: Aree di potenziale allagamento -tirante idrico 0-50 cm			La variante non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.20d <i>Sistemi dunosi costieri</i> ); in quanto si tratta di inserimento di un perimetro che non modifica le tipologie di interventi edilizi né le potenzialità edificatorie ammissibili dal RUE vigente; in ogni caso dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 3.20 del PTCP. La variante non comporta la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR). L'eventuale realizzazione di manufatti edilizi dovrà sottostare alla disciplina dell'art. 6 del Piano Stralcio per i Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.

L'analisi svolta non ha evidenziato elementi di incompatibilità tra la proposta di variante e i "vincoli che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio" e le tutele volte alla sicurezza antropica ed alla salvaguardia delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio comunale.

## 6.2 COERENZA INTERNA ED ESTERNA

Alla Valsat compete stabilire la coerenza generale del piano o programma e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. La verifica della coerenza del piano avviene mediante l'analisi di coerenza esterna, ovvero con gli obiettivi e i contenuti degli altri piani e programmi, e interna, ovvero tra obiettivi specifici e azioni del piano o programma.

Per quanto riguarda le analisi sia sulla coerenza esterna che sulla coerenza interna si fa riferimento alla relazione di VAS/Valsat della precedente Variante RUE di adeguamento e semplificazione approvata con Del. C.C. n. 54946/88 del 14/04/2016, elaborato RUE 8.1, in quanto la presente variante non ne apporta modifiche sostanziali e ne conferma gli obiettivi.

In riferimento alla **coerenza esterna con gli obiettivi di sostenibilità** si evidenzia che:

α la Variante conferma gli obiettivi di sostenibilità afferenti a tutti i settori ambientali sensibili individuati del RUE vigente, non apportandovi alcuna modifica;

α la Variante al RUE vigente, apportando poche e minimali modifiche, che non apportano nuove potenzialità edificatorie, ma che concorrono a perseguire l'obiettivo di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di PSC a cui il RUE deve concorrere e risulta pertanto coerente con gli obiettivi di sostenibilità del PSC.

In riferimento alla **coerenza esterna con gli obiettivi di PSC** si evidenzia che:

α La Variante, confermando e non modificando gli obiettivi e le azioni del RUE vigente, apportando modifiche volte a favorire il recupero di edifici di proprietà pubblica non più funzionali ad usi istituzionali, appare ancor più coerente agli obiettivi di PSC.

Rispetto alla **coerenza interna** appare evidente una ampia coerenza tra obiettivi ed azioni di piano. In particolare:

α non si sono evidenziate situazioni di incoerenza tra azioni e obiettivi dichiarati dal RUE vigente e la Variante in oggetto.

## 7 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLA VARIANTE DI PIANO

La presente Valsat è rivolta a mettere in evidenza in che modo la disciplina del RUE, per la parte attualmente sottoposta a variante, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del PSC e non comporti impatti potenzialmente negativi.

In particolare, la presente variante non modifica le azioni e gli obiettivi del RUE vigente, ma li conferma in toto. Si rimanda pertanto all'elaborato RUE8.1 del RUE vigente per la verifica della compatibilità delle singole scelte (azioni di piano) e per la valutazione degli effetti complessivi del piano. L'analisi del contesto ambientale, necessaria al fine di conoscere lo stato dell'ambiente nell'area di pertinenza del Piano, viene generalmente condotta attraverso un set di indicatori di verifica, pertinenti agli obiettivi del piano e che siano riassumibili in un ulteriore set di indicatori di monitoraggio aggiornabili in modo da poter essere impiegati come strumenti per il controllo successivo degli effetti del piano. Stante il fatto che la Variante riguarda solo alcuni settori della normativa, mettendo in atto azioni rispetto alle quali non è spesso possibile circoscrivere i dati disponibili, e che il monitoraggio del RUE non è stato completato, in questa sede si svolge prevalentemente una valutazione qualitativa degli effetti, che comunque, viste le azioni della variante, può ritenersi esaustiva. Le analisi quantitative sono relative alle componenti ambientali per le quali è possibile stabilire una relazione tra le azioni del piano e i dati disponibili.

Per quanto riguarda i possibili impatti delle previsioni della variante sull'ambiente si sottolinea che l'attuazione della variante comporta la riclassificazione di alcune aree da edificabili ad agricole e la possibilità di pochi e limitati ampliamenti di alcuni edifici esistenti: in un solo caso e a seguito del dovuto adeguamento alla sentenza 371/2016 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – Sezione Seconda, esecutiva ancorché non definitiva, sulla causa promossa dalla Soc. San Paolo, proprietaria del lotto in oggetto, avanti il TAR Bologna, **(82.01)** si prevede la possibilità di realizzare una nuova edificazione di limitate dimensioni ed esclusivamente a condizione che risulti compatibile con i piani e i regolamenti sovraordinati e alle condizioni che gli Enti preposti riterranno necessarie per la sostenibilità e la sicurezza del sito. Sono confermati, come da previsioni del RUE vigente, interventi di recupero e riqualificazione delle strutture esistenti, senza sostanziale modifica delle potenzialità edificatorie già previste dal RUE vigente.

La variante prevede infatti modifiche rese necessarie per:

- 1) adeguare la cartografia al reale stato di fatto di alcune aree ed edifici;
- 2) favorire l'utilizzo di immobili pubblici e edifici privati in stato di abbandono, al fine di promuovere il riuso e la rigenerazione urbana, anticipando alcuni dei contenuti e principi della nuova legge regionale urbanistica;
- 3) accogliere le richieste di trasformazione di 3 aree da destinazione edificabile ad uso agricolo;
- 4) accogliere due richieste di ampliamento di allevamenti esistenti;



- 5) recepire l'aggiornamento delle Aree incendiate riferite all'anno 2017, come da Delibera di G.C. PG 162378/490 del 28/08/2018;
- 6) aggiornare il testo normativo per adeguarlo a disposizioni normative sovraordinate sopravvenute, per correggere alcuni refusi, per inserire alcune precisazioni;
- 7) aggiornare il testo del quaderno del RUE relativo agli obiettivi di località (RUE5.1) in relazione ad alcune modifiche cartografiche .

## **7.1 CLIMA E ATMOSFERA**

Gli effetti generali della variante al RUE sulla componente *Clima e atmosfera* sono i medesimi del RUE vigente, pertanto si rimanda alle valutazioni di cui all'elaborato RUE 8.1 del RUE vigente. Sono comunque state apportate lievi modifiche alla classificazione acustica Comunale in relazione ad alcuni casi di modifiche di destinazione d'uso dei suoli.

## **7.2 BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO**

Gli effetti della variante al RUE sulla componente biodiversità e paesaggio possono essere valutati solo sugli ambiti, interessati dalla variante cartografica, che risultano soggetti a vincoli di tutela ambientale e naturalistica, in quanto le altre varianti cartografiche e la variante normativa non risultano rilevanti per tale componente.

Le aree coinvolte dalla variante risultano afferenti ad ambiti di tutela paesaggistica:

- **27.01** ricade in ambito di tutela paesaggistica Beni paesaggistici di notevole interesse pubblico (art. 136 DLgs 42/2004) *Pialassa Piombone*.

Non si ritiene che l'attuazione delle possibilità accordate risulti rilevante ai fini della tutela del paesaggio locale e comunque, se l'attuazione dovesse comportare azioni passibili di modificare l'assetto esteriore dei luoghi, la trasformazione sarà assoggettata ad Autorizzazione paesaggistica per verificarne la compatibilità.

- **55.01** ricade in ambito di tutela paesaggistica: Fiume o corso d'acqua e relative sponde o piedi degli argini: fascia 150 m (art. 142 c.1/c DLgs 42/2004).

Non si ritiene che l'attuazione delle possibilità accordate risulti rilevante ai fini della tutela del paesaggio locale e comunque, se l'attuazione dovesse comportare azioni passibili di modificare l'assetto esteriore dei luoghi, la trasformazione sarà assoggettata ad Autorizzazione paesaggistica per verificarne la compatibilità.

- **56.02** ricade in ambito di tutela paesaggistica: Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142 c.1/f DLgs 42/2004) – Parco del Delta del Po- Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia.

Non si ritiene che l'attuazione delle possibilità accordate risulti rilevante ai fini della tutela del paesaggio locale e comunque, se l'attuazione dovesse comportare azioni passibili di modificare l'assetto esteriore dei luoghi, la trasformazione sarà assoggettata ad Autorizzazione paesaggistica per verificarne la compatibilità.

- **69.01** ricade in ambito di tutela paesaggistica: Fiume o corso d'acqua e relative sponde o piedi degli argini: fascia 150 m (art. 142 c.1/c DLgs 42/2004).

Non si ritiene che l'attuazione delle possibilità accordate risulti rilevante ai fini della tutela del paesaggio locale e comunque, se l'attuazione dovesse comportare azioni passibili di modificare l'assetto esteriore dei luoghi, la trasformazione sarà assoggettata ad Autorizzazione paesaggistica per verificarne la compatibilità.

- **81.01** ricade in ambito di tutela paesaggistica: Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142 c.1/f DLgs 42/2004) – Parco del Delta del Po- Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia.

Non si ritiene che l'attuazione delle possibilità accordate risulti rilevante ai fini della tutela del paesaggio locale e comunque, se l'attuazione dovesse comportare azioni passibili di modificare l'assetto esteriore dei luoghi, la trasformazione sarà assoggettata ad Autorizzazione paesaggistica per verificarne la compatibilità.

- **81.02** ricade in ambito di tutela paesaggistica: Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142 c.1/f DLgs 42/2004) – Parco del Delta del Po- Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia.

Non si ritiene che l'attuazione delle possibilità accordate risulti rilevante ai fini della tutela del paesaggio locale e comunque, se l'attuazione dovesse comportare azioni passibili di modificare l'assetto esteriore dei luoghi, la trasformazione sarà assoggettata ad Autorizzazione paesaggistica per verificarne la compatibilità.

- **82.01** ricade in ambito di tutela paesaggistica: Territorio costiero compreso in una fascia dalla profondità di 300 m dalla linea di battigia (art. 142 c.1/a DLgs 42/2004).

Non si ritiene che l'attuazione delle possibilità accordate risulti rilevante ai fini della tutela del paesaggio locale e comunque, se l'attuazione dovesse comportare azioni passibili di modificare l'assetto esteriore dei

luoghi, la trasformazione sarà assoggettata ad Autorizzazione paesaggistica per verificarne la compatibilità.

- **89.01** ricade in ambito di tutela paesaggistica: Fiume o corso d'acqua e relative sponde o piedi degli argini: fascia 150 m (art. 142 c.1/c DLgs 42/2004), parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142 c.1/f DLgs 42/2004) – Parco del Delta del Po- Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia.

Non si ritiene che l'attuazione delle possibilità accordate risulti rilevante ai fini della tutela del paesaggio locale e comunque, se l'attuazione dovesse comportare azioni passibili di modificare l'assetto esteriore dei luoghi, la trasformazione sarà assoggettata ad Autorizzazione paesaggistica per verificarne la compatibilità.

- **89.02** ricade in ambito di tutela paesaggistica: Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142 c.1/f DLgs 42/2004) – Parco del Delta del Po- Stazione Pineta di Classe e Saline di Cervia.

Non si ritiene che l'attuazione delle possibilità accordate risulti rilevante ai fini della tutela del paesaggio locale e comunque, se l'attuazione dovesse comportare azioni passibili di modificare l'assetto esteriore dei luoghi, la trasformazione sarà assoggettata ad Autorizzazione paesaggistica per verificarne la compatibilità.

- **95.01** ricade in ambito di tutela paesaggistica: Fiume o corso d'acqua e relative sponde o piedi degli argini: fascia 150 m (art. 142 c.1/c DLgs 42/2004).

Non si ritiene che l'attuazione delle possibilità accordate risulti rilevante ai fini della tutela del paesaggio locale e comunque, se l'attuazione dovesse comportare azioni passibili di modificare l'assetto esteriore dei luoghi, la trasformazione sarà assoggettata ad Autorizzazione paesaggistica per verificarne la compatibilità.

- **98.01** ricade in ambito di tutela paesaggistica: Fiume o corso d'acqua e relative sponde o piedi degli argini: fascia 150 m (art. 142 c.1/c DLgs 42/2004).

Non si ritiene che l'attuazione delle possibilità accordate risulti rilevante ai fini della tutela del paesaggio locale e comunque, se l'attuazione dovesse comportare azioni passibili di modificare l'assetto esteriore dei luoghi, la trasformazione sarà assoggettata ad Autorizzazione paesaggistica per verificarne la compatibilità.

Per quanto riguarda le disposizioni del PTCP in merito alla tutela di “Sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico” (Titolo 3 NTA PTCP), si rileva quanto segue:

α per i casi di adeguamento allo stato di fatto si ritiene che l'attuazione delle possibilità accordate risulti irrilevante ai fini della tutela dei sistemi citati.

α per i casi di riclassificazione da zona edificabile a zona agricola si ritiene che la modifica di destinazione d'uso sia sicuramente migliorativa in termini di tutela del paesaggio, della biodiversità e degli elementi di specifico interesse storico e naturalistico. Affinché siano pienamente raggiunte queste finalità, l'attività agricola va esercitata con modalità compatibili con uno sviluppo “sostenibile”.

α per la variante **27.01** (PTCP art. 3.12 - *Sistema costiero*) l'attuazione dovrà prevedere il mantenimento e la ricostruzione delle componenti naturali ancora riconoscibili e all'individuazione degli elementi strutturanti del sistema ambientale locale in continuità con l'assetto ambientale dell'entroterra nonché alla ridefinizione del sistema insediativo costiero per il quale favorire il decongestionamento e il recupero di aree a verde e per servizi; per le varianti **48.01**, **48.03** e **78.01** (PTCP art. 3.20c - *Paleodossi di modesta rilevanza*) l'attuazione delle possibilità accordate non dovrà comportare modificazioni che possano compromettere la tutela della permanenza dei dossi fluviali sotto l'aspetto delle impermeabilizzazioni, della tutela dell'assetto insediativo storico, e dell'assetto morfologico del microrilievo originario; per la variante **87.01** (PTCP art. 3.21A-b3 *Aree di affioramento di materiali archeologici* e PTCP art. 3.20c - *Paleodossi di modesta rilevanza*) l'attuazione delle possibilità accordate non dovrà comportare modificazioni che possano compromettere la tutela della permanenza dei dossi fluviali sotto l'aspetto delle impermeabilizzazioni, della tutela dell'assetto insediativo storico e dell'assetto morfologico del microrilievo originario, dovrà essere assicurata la protezione per i reperti di interesse storico-archeologico eventualmente emersi nel corso dei lavori, la segnalazione del ritrovamento e la sospensione dei lavori; per la variante **95.01** (PTCP art. 3.19 *Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale*, art. 3.20b - *Dossi di ambito fluviale recente*, art. 3.23 *Zone di interesse storico testimoniale- terreni interessati da bonifiche storiche di pianura*) l'attuazione delle possibilità accordate non dovrà comportare modificazioni che possano compromettere la protezione dell'interesse paesaggistico tutelato (Fiume Savio) l'assetto morfologico, vegetazionale, storico-antropico, percettivo e paesaggistico del sito, in particolare gli interventi saranno effettuati in conformità a quanto previsto al punto 10d dell'art. 3.20 del PTCP e dell'art. VI.1.14 c9 *Dossi e paleodossi* del RUE5 e al disposto dell'art. 3.23 del PTCP.

α per le varianti (**17.01**, **81.01** e **69.02**) che prevedono l'ampliamento del perimetro di allevamento e per la variante **86.01** che prevede l'ampliamento dell'impianto produttivo agricolo esistente, l'attività andrà esercitata con modalità compatibili con uno sviluppo “sostenibile”; in particolare: per la variante **81.01** (PTCP art. 3.19 *Zone di*

*particolare interesse paesaggistico-ambientale e art. 3.23 Zone di interesse storico testimoniale- terreni interessati da bonifiche storiche di pianura)* l'attuazione delle possibilità accordate non dovrà comportare modificazioni che compromettano la protezione dell'interesse paesaggistico tutelato (*Parco del Delta del Po- Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia*) e dovrà essere evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale (e dei canali di bonifica di rilevanza storica e manufatti idraulici di interesse storico); gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente con l'edificazione preesistente; per la variante **86.01** (PTCP art. 3.21A-b3 *Aree di affioramento di materiali archeologici*) l'attuazione delle possibilità accordate dovrà essere assicurata la protezione per i reperti di interesse storico-archeologico eventualmente emersi nel corso dei lavori, la segnalazione del ritrovamento e la sospensione dei lavori.

L'attuazione della variante dovrà comunque conformarsi al disposto degli articoli di PTCP, ovvero non dovrà comportare trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico e paesaggistico dei siti interessati. Nei casi in cui le aree coinvolte risultano afferenti ad ambiti di tutela paesaggistica, se l'attuazione delle previsioni dovesse comportare azioni passibili di modificare l'assetto esteriore dei luoghi, la trasformazione sarà assoggettata ad Autorizzazione paesaggistica per verificarne la compatibilità.

### **7.3 QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO**

La variante non apporta modifiche sostanziali al RUE per quanto attiene alla disciplina della città esistente e della Città Storica, pertanto gli effetti della variante al RUE sulla componente *Qualità dell'ambiente urbano* sono i medesimi del RUE vigente e si rimanda alle valutazioni di cui all'elaborato RUE 8.1 del RUE vigente.

## **8 VALUTAZIONI DI SINTESI**

Oggetto della presente Valsat è la Variante Normativa e Cartografica del RUE vigente.

Le finalità della variante sono individuate come segue:

- adeguare la cartografia al reale stato di fatto di alcune aree ed edifici;
- favorire l'utilizzo di immobili pubblici e edifici privati in stato di abbandono, al fine di promuovere il riuso e la rigenerazione urbana, anticipando alcuni dei contenuti e principi della nuova legge regionale urbanistica;
- accogliere le richieste di trasformazione di 3 aree da destinazione edificabile ad uso agricolo;
- accogliere richieste di modifica di impianti e attrezzature per attività agricole;
- recepire l'aggiornamento delle Aree incendiate riferite all'anno 2017, come da Delibera di G.C. PG 162378/490 del 28/08/2018;
- aggiornare il testo normativo per adeguarlo a disposizioni normative sovraordinate sopravvenute, per correggere alcuni refusi, per inserire alcune precisazioni;
- aggiornare il testo del quaderno del RUE relativo agli obiettivi di località (RUE5.1) in relazione ad alcune modifiche cartografiche.

La Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) è stata redatta ai sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000 (così come modificato dalla L.R. 6/2009 e costituisce anche il Rapporto ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

Il processo di valutazione ambientale svolto è finalizzato ad individuare preventivamente gli impatti ambientali significativi che deriveranno dall'attuazione delle singole scelte della Variante e consente di orientarsi tra possibili scelte alternative, al fine di garantire la coerenza di queste con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Come richiesto dall'art. 19 "Carta Unica del territorio" della L.R.20/2000 come modificata dalla Legge Regionale n. 15 del 30/07/2013 "Semplificazione della Disciplina edilizia", il Rapporto ambientale contiene la verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni, svolta sulla pianificazione sovraordinata e le disposizioni di legge, in riferimento alle modifiche della Variante al RUE relative ad aree o immobili soggetti a vincoli di tutela .

L'analisi svolta ha evidenziato che le disposizioni della Variante al RUE appaiono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sugli ambiti territoriali interessati; per talune aree, nella attuazione della variante, come descritto in Tab. 6.1.2, dovranno essere rispettate le prescrizioni della disciplina sovraordinata, ed eventualmente richieste le necessarie autorizzazioni, e adottate le necessarie cautele rispetto al rischio idrogeologico.

Al fine di evidenziare la coerenza generale della Variante e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, si è svolta la verifica della coerenza, mediante l'analisi di coerenza esterna, ovvero con gli obiettivi e i contenuti degli altri piani e programmi (PSC), con gli obiettivi di sostenibilità internazionali, nazionali e regionali

(selezionati dal PSC), e interna, ovvero tra obiettivi specifici e azioni della variante stessa.

In riferimento alla **coerenza esterna con gli obiettivi di sostenibilità** si evidenzia che:

α la Variante conferma gli obiettivi di sostenibilità afferenti a tutti i settori ambientali sensibili individuati del RUE vigente, non apportandovi alcuna modifica;

α la Variante al RUE vigente, apportando poche e minimali modifiche, che apportano limitate potenzialità edificatorie, ma che concorrono a perseguire l'obiettivo di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di PSC a cui il RUE deve concorrere, e risulta pertanto coerente con gli obiettivi di sostenibilità del PSC.

In riferimento alla **coerenza esterna con gli obiettivi di PSC** si evidenzia che:

α La Variante, confermando e non modificando gli obiettivi e le azioni del RUE vigente, confermando e non modificando gli obiettivi e le azioni del RUE vigente, apportando modifiche volte a favorire il recupero di edifici di proprietà pubblica non più funzionali ad usi istituzionali, appare ancor più coerente agli obiettivi di PSC.

Rispetto alla **coerenza interna** appare evidente una ampia coerenza tra obiettivi ed azioni di piano. In particolare:

α non si sono evidenziate situazioni di incoerenza tra azioni e obiettivi dichiarati dal RUE vigente e la Variante in oggetto.

Il presente Rapporto Ambientale, oltre a svolgere una valutazione della coerenza interna ed esterna della Variante, ha analizzato le modifiche apportate al RUE vigente dalla Variante suscettibili di produrre effetti significativi sull'ambiente, al fine di indicare eventuali condizionamenti all'attuazione di tali azioni, per mitigarne e prevenire gli eventuali effetti negativi o per favorirne al massimo l'efficacia.

Le modifiche apportate al RUE vigente dalla Variante, non modificano obiettivi e finalità del RUE vigente e non risultano particolarmente significative sulle componenti **Clima e Qualità dell'aria**.

Per la qualità dell'aria nelle valutazioni bisogna tenere in considerazione che Ravenna risulta negli ultimi anni aver registrato superamenti unicamente sul PM10, inquinante a carattere regionale, la cui principale fonte emissiva a Ravenna è data dalle attività produttive, che sono sottoposte a regime autorizzativo e non sono oggetto della presente variante al RUE.

Nel complesso, anche se non è valutabile l'eventuale aumento emissivo che possa comportare la variante perché legato a come verrà attuata, si ritiene che tale variazione emissiva, considerando il possibile numero e dimensione degli interventi normati dalla variante, sia comunque non significativa e comunque non tale da determinare effetti sulla qualità dell'aria. Bisogna infatti tenere in considerazione che Ravenna risulta negli ultimi anni aver registrato superamenti unicamente sul PM10, inquinante a carattere regionale, la cui principale fonte emissiva a Ravenna è data dalle attività produttive, pertanto eventuali aumenti emissivi non particolarmente significativi su traffico e riscaldamento, risultano ininfluenti sulla qualità dell'aria complessiva del territorio di Ravenna.

È bene ricordare che in tutti i casi i futuri interventi in progetto dovranno prevedere l'applicazione della DGR 967/2015 e s.m.i. secondo le modalità previste all'art. 3 *Ambito di applicazione* commi 2 e 3 sia per i casi di applicazione integrale all'intero volume riscaldato oppure integrale ma parziale, come per gli ampliamenti al di sopra di una certa soglia o limitata al rispetto di specifici parametri come per le ristrutturazioni e le riqualificazioni energetiche. In tutti i casi tale è la differenza di prestazione tra le norme attualmente vigenti e lo stato attuale, che anche nei casi di applicazione parziale gli interventi in progetto avranno ricadute positive o comunque non tendenzialmente negative, in termini di emissioni climalteranti. Si pensi anche agli obblighi derivanti dall'applicazione delle FER ed in particolare alla percentuale di copertura che le stesse devono assicurare.

Gli effetti della variante al RUE sulla componente **biodiversità e paesaggio** sono stati valutati per i casi afferenti ad ambiti di tutela paesaggistica (D.Lgs. 42/2004), o a *"Sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico"* (soggetti alla tutela del Titolo 3 NTA del PTCP), si ritiene che l'attuazione delle possibilità accordate risulti scarsamente rilevante ai fini della tutela del paesaggio locale; nei casi in cui tale possibilità si manifesta, se l'attuazione dovesse comportare azioni passibili di modificare l'assetto esteriore dei luoghi, la trasformazione sarà assoggettata ad Autorizzazione paesaggistica. Per gli ambiti ricadono entro i perimetri disciplinati dall'art. 3 del PTCP (*"Sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico"*) dovranno assoggettarsi alla relativa disciplina.

Per le riclassificazioni da zona edificabile a zona agricola e per i previsti 2 ampliamenti del perimetro di allevamenti esistenti, affinché siano pienamente raggiunte le finalità di tutela dell'ambiente e del paesaggio, l'attività agricola va esercitata con modalità compatibili con uno sviluppo "sostenibile".

Per quanto attiene ai temi della **mobilità e traffico** si evidenzia che la variante tratta prevalentemente di interventi di dimensioni contenute, che, considerati singolarmente, nella maggior parte dei casi, condurrebbero a effetti trascurabili sulla componente mobilità. Si chiederà comunque una stretta integrazione in fase di attuazione dei diversi strumenti urbanistici e di settore della mobilità, di cui è dotata l'Amministrazione, da un lato per condurre efficacemente le attività di monitoraggio/controllo degli effetti, dall'altro per coordinare le risposte finalizzandoli

agli obiettivi condivisi, che privilegino i mezzi di trasporto alternativi all'auto privata, sia di tipo collettivo che individuale leggero (pedonalità e ciclabilità).

Quanto alla componente **rumore**, si premette che normativamente l'inserimento o la modifica di attività acusticamente impattanti è sottoposto a verifica acustica e che nuovi interventi di usi sensibili necessitano del documento previsionale di impatto acustico, pertanto si ritiene che le modifiche al RUE apportate dalla variante abbiano un'influenza relativa sulla popolazione esposta a livelli acustici non idonei.

Nel complesso, anche se non è misurabile l'effetto della variante, perché legato a come questa verrà attuata, si ritiene che tali effetti non siano significativi e comunque non tali da determinare effetti sulla popolazione esposta a livelli acustici non idonei. Bisogna infatti tenere presente che attività acusticamente impattanti sono sottoposte a verifica acustica e che nuovi interventi di usi residenziali o sensibili necessitano del documento previsionale di impatto acustico, pertanto anche per questo si ritiene che le azioni del RUE abbiano una influenza relativa sulla popolazione esposta a livelli acustici non idonei e siano adeguatamente monitorabili in fase attuativa.

Quanto agli effetti della variante al RUE sulla componente **suolo-sottosuolo e acque**, in generale il complesso degli ambiti oggetto di modifica non porterà significative modifiche allo stato di fatto.

In sintesi emerge che il RUE, così come strutturato con la presente Variante, meglio contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di PSC a cui il RUE deve concorrere, con effetti complessivamente positivi o comunque non peggiorativi sui sistemi sensibili ambientali e le modifiche proposte dalla variante non risultano impattare negativamente sulle componenti ambientali.

## **9 MONITORAGGIO DEL PIANO**

La VAS/Valsat definisce gli indicatori necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio degli effetti del piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi.

All'interno del processo di VAS/Valsat, al sistema degli indicatori è lasciato il compito, a partire dalla situazione attuale, di verificare il miglioramento o il peggioramento del dato, in modo tale da aiutare ad interpretare e ad individuare non solo gli effetti delle singole azioni di piano, ma anche le possibili mitigazioni e compensazioni.

Nella VAS/VALSAT della precedente Variante di adeguamento e semplificazione del RUE approvata con Del. di C.C. n. 54946/88 del 14/04/2016, elaborato RUE 8.1, sono stati proposti indicatori per il monitoraggio ai quali si rimanda per la descrizione dettagliata del set di indicatori e le motivazioni per le quali sono stati scelti.

Anche rispetto al monitoraggio, con la Variante di rettifica e adeguamento 2016 si prevede si mantengano i trend individuati dalla VAS/Valsat del RUE vigente, confermandone l'andamento o ponendosi in modo non significativo rispetto ad essi.